

21042/14

ASR

21042



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
 DEL 23/01/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIETRO ANTONIO SIRENA

Dott. GIACOMO FOTI

Dott. LUISA BIANCHI

Dott. UMBERTO MASSAFRA

Dott. MARCO DELL'UTRI

SENTENZA
 N. 123/2014
 - Presidente -
 - Rel. Consigliere -
 - Consigliere -
 - Consigliere -
 - Consigliere -
 REGISTRO GENERALE
 N. 3513/2013

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PETRACCI DENIO N. IL 30/01/1925

avverso la sentenza n. 66/2006 CORTE APPELLO di ANCONA, del
 22/06/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
 udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/01/2014 la relazione fatta dal
 Consigliere Dott. GIACOMO FOTI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro

che ha concluso per

*l'annullamento della sentenza impugnata, con
 rinvio al giudice civile;*

Udito, ~~per la parte civile~~, l'Avv

Udit i difensor Avv.

*Pietro Gori di fronte Dichiarazione sottoscritta dal
 procuratore speciale della parte civile Lucifelli Roberto,
 avv. Renato Baltazzi, che, revoca della costituzione
 in parte civile, e che l'annullamento della
 sentenza impugnata;*

OSSERVA

-1- Petracci Denio è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di lesioni colpose, ex art. 590 co. 2, 3, 5 cod. pen., commesso ai danni della dipendente Luchetti Roberta.

Secondo l'accusa, l'imputato, titolare di una farmacia con annesso laboratorio per la preparazione di prodotti galenici e riconfezionamento di sostanze alla vendita, ha cagionato alla Luchetti, farmacista addetta alla preparazione di tali prodotti, malattie professionali (oculorinite, laringo-tracheite, neuropatia ulnare destra) con indebolimento di un senso o di un organo. Ciò per colpa generica e specifica, quest'ultima individuata nella violazione degli artt. 8 e 33 del d.p.r. n. 303/1956, per avere adibito a laboratorio per lo svolgimento di detta attività un locale chiuso, semisotterraneo e di ridotte dimensioni, con una sola finestra apribile, ove venivano usati come solventi benzina ed acetone; locale a sorveglianza sanitaria obbligatoria, mai attuata.

-2- In esito all'istruttoria dibattimentale, il tribunale ha sostenuto che dovevano ritenersi integrati gli elementi costitutivi del delitto contestato limitatamente alla neuropatia ulnare di cui la Luchetti soffriva, che ha provocato l'indebolimento permanente dell'organo esaminato.

All'affermazione della responsabilità è seguita la condanna dell'imputato alla pena di giustizia, con sostituzione della pena detentiva inflitta con la corrispondente pena pecuniaria, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, in favore della costituita parte civile, alla quale ha assegnato, a titolo di provvisorio, la somma di euro 10.000,00.

-3- Impugnata detta decisione dall'imputato e dalla parte civile, la Corte d'Appello di Ancona, con sentenza del 22 giugno 2012, in riforma della contestata sentenza, ha assolto il Petracci dal reato ascrittogli, in relazione alla procurata neuropatia ulnare destra, perché il fatto non sussiste e lo ha ritenuto responsabile, agli effetti civili, dello stesso reato in relazione alle procurate oculorinite e laringotracheite, confermando, nel resto, la sentenza di primo grado.

-4- Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, per il tramite dei difensori, Petracci Denio, che deduce:

a) Violazione degli artt. 192, 516, 521, 522 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, con riguardo alla discrasia tra la patologia accertata dal perito (rino-faringite), oggetto di appello della parte civile, e quella per la quale è stata riconosciuta la civile responsabilità dell'esponente (laringotracheite e oculorinite).

b) Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 40 cod. pen., 192 e 546 lett. e) cod. proc. pen. e vizio di motivazione, con riguardo all'accertamento del nesso di causalità tra la rino-faringite e la condotta omissiva del Petracci;

c) Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, con riguardo alla valutazione delle risultanze emergenti dalle dichiarazioni testimoniali in atti;

d) Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 8 e 33 del d.p.r. n. 303/1956 nonché del d.lgs. n. 758/1994 e vizio di motivazione, con riguardo alla sussistenza della condotta colposa attribuita all'esponente.

-5- Fissata per l'odierna udienza la trattazione del ricorso, l'avv. Igor Giostra, difensore dell'imputato, ha depositato dichiarazione, datata 21 gennaio 2014, dell'avv. Renato Coltorti, procuratore speciale e difensore della parte civile Luchetti Roberta, di revoca della costituzione di parte civile, ed ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

-6- Detta richiesta deve essere accolta.

Come si è già avuto modo di accennare, nei confronti dell'imputato è stata affermata la responsabilità per il reato di lesioni colpose solo agli effetti civili, a fronte della quale il ricorso dallo stesso proposto ha riguardato, ovviamente, solo le condanne al risarcimento del

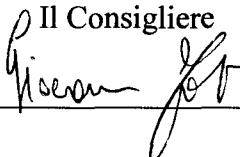
danno ed alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio, nonché l'assegnazione di una provvisoria.

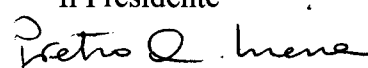
In tale contesto, preso atto della intervenuta revoca della costituzione di parte civile, che determina l'estinzione del rapporto processuale relativo all'esercizio dell'azione civile nel processo penale (Cass. n. 12447/1990), ormai incentrato solo sulle statuizioni risarcitorie, questa Corte deve emettere sentenza di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella resa in primo grado dal Tribunale di Macerata il 22 dicembre 2004, limitatamente alle statuizioni civili in esse contenute, che devono essere eliminate.

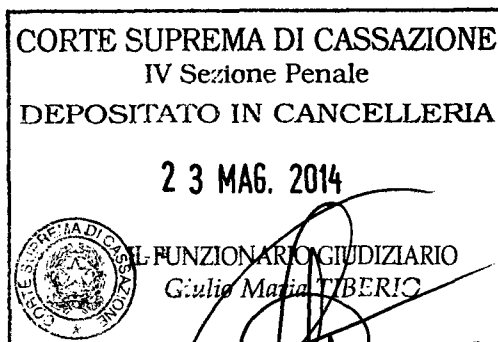
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella resa dal Tribunale di Macerata il 22 dicembre 2004, limitatamente alle statuizioni civili, che elimina.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2014.

Il Consigliere


Il Presidente






REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta Penale

composta dai signori magistrati:

Dott. Francesco	Serpico	<i>presidente</i>
Dott. Giacomo	Paoloni	<i>consigliere</i>
Dott. Pierluigi	Di Stefano	<i>consigliere</i>
Dott. Angelo	Capozzi	<i>consigliere</i>
Dott. Benedetto	Paternò Raddusa	<i>consigliere</i>

camera di consiglio

17.12.2013

(n. 16 ruolo)

Sentenza

N. 1999

REG. GEN. n.

34860 / 2013

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto dal

Procuratore della Repubblica di Orvieto

avverso l'ordinanza in data 23/07/2013 del Tribunale di Perugia nei confronti di

1. **PIAZZI Alida**, nata a Perugia il 15/04/1952;

visti gli atti e letti il ricorso e l'ordinanza impugnata;

udita in pubblica udienza la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;

udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G. dott. Eduardo V. Scardaccione, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il difensore della Piazzi, avv. Maria Mezzasoma, associatasi alla richiesta di rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 5.6.2013, su conforme richiesta del precedente p.m., il g.i.p. del Tribunale di Orvieto ha applicato ad Alida Piazzi la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di peculato continuato, perché -con abuso della sua qualità di direttrice della farmacia comunale di Città della Pieve- si appropriava, nel periodo dal 2008 al 2012, di una somma complessiva di oltre 30.000 euro, omettendo di versare quotidianamente alla tesoreria comunale (gestita dalla banca Unicredit) nella loro interezza le somme riscosse per vendita di farmaci e altri prodotti sanitari. Ritenuta la solidità del quadro indiziario (esiti delle verifiche del responsabile dell'area finanziaria del Comune di Città della Pieve e concordanti accertamenti contabili e documentali svolti dalla p.g.), il g.i.p. ha ritenuto sussistere esigenze cautelari, legittimanti l'adozione della misura cautelare domestica, connesse al pericolo di reiterazione di ulteriori reati della stessa specie di quelli già portati in luce dalle indagini (art. 274, lett. c, c.p.p.).

Con successiva ordinanza del 14.6.2013 lo stesso g.i.p. umbro ha respinto la richiesta dell'indagata di revoca o sostituzione della misura cautelare con una meno

afflittiva misura interdittiva, quale la sospensione temporanea dall'esercizio di un pubblico servizio o l'interdizione dall'esercizio della specifica attività di farmacista. A fronte della gravità del compendio indiziario il g.i.p. ha ritenuto tutelabili le perduranti esigenze cautelari socialpreventive con la sola misura domiciliare, altresì rilevando la scarsa efficacia deterrente delle alternative misure invocate dall'indagata, *"perché avendo esse durata massima di appena due mesi dall'inizio dell'esecuzione, ex art. 308 co. 2 c.p.p., non eliminano il pericolo della reiterazione delle condotte appropriative una volta ripresa l'attività lavorativa anche in altro luogo"*.

2. Adito dall'appello dell'indagata avverso questo provvedimento del g.i.p., il Tribunale distrettuale di Perugia, con l'ordinanza del 23.7.2013 indicata in epigrafe, ha accolto l'impugnazione nella parte relativa alla applicabilità di meno onerosa misura cautelare, valutando idonea per la tutela delle esigenze cautelari la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la professione di farmacista, con questa sostituendo la misura cautelare degli arresti domiciliari in origine applicata alla Piazzi.

Il Tribunale, concordando con il g.i.p. sia sulla solidità dell'inalterato quadro probatorio (gravi indizi di colpevolezza), sia sul perdurante pericolo di recidiva criminosa specifica, ha da questi dissentito con riguardo alla misura cautelare idonea a salvaguardare le esigenze processuali. In particolare i giudici di appello hanno evidenziato come il g.i.p. non si sia avveduto che, per effetto dell'art. 308 c.p.p. come modificato dalla L. 190/20012 (comma 2-bis), la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio della professione correlata a un reato contro la pubblica amministrazione, quale il peculato ascritto alla Piazzi, ha una durata pari a sei mesi (ben superiore ai due mesi erroneamente ipotizzati dal g.i.p.), con possibilità di rinnovazione e comunque di complessiva durata corrispondente al triplo dei termini previsti per la custodia cautelare personale dall'art. 303 c.p.p. (nel caso di specie, quindi, diciotto mesi).

Rilevato che l'appellante Piazzi ha realizzato i fatti illeciti attribuitile precipuamente abusando della propria qualità di farmacista, piuttosto che di quella di esercente un servizio pubblico, il Tribunale ha ritenuto idoneo ed efficace, per i fini di cui all'art. 274 -lett. c)- c.p.p., il divieto temporaneo dell'esercizio della professione di farmacista ai sensi dell'art. 290 c.p.p.

3. Avverso l'illustrata decisione dell'incidente cautelare ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Orvieto, denunciandone il difetto o l'insufficienza di motivazione, laddove non avrebbe tenuto in alcun conto le argomentazioni espresse dal p.m. nella richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell'indagata Piazzi. Richiesta a suo tempo accolta, come detto, dal g.i.p. del Tribunale di Orvieto. In tale richiesta (allegata in copia al ricorso) il p.m. chiariva la propria opzione per la sollecitata misura cautelare domestica, in luogo di una misura interdittiva, in base al rilievo che -come statuito dalle Sezioni Unite della S.C. (S.U., 30.5.2006 n. 29907, La Stella, rv. 234138)- non è possibile l'applicazione simultanea (se non nei casi specifici previsti dalla legge) di più misure cautelari, cui dovrebbe ricorrersi per la peculiare posizione della Piazzi, dipendente comunale esercente la professione di farmacista. Vale a dire le misure interdittive della sospensione dall'esercizio di un pubblico servizio ex art. 289 c.p.p. e il divieto dell'esercizio della professione di farmacista ex art. 290 c.p.p. Al riguardo il ricorrente p.m. osserva che: il divieto di esercitare la professione di farmacista non esclude, *"in astratto"*, la possibilità che la Piazzi possa essere incaricata di altri pubblici uffici o

servizi; di converso l'eventuale interdizione da pubblici uffici o servizi non impedirebbe, "in astratto", l'assunzione dell'indagata presso una farmacia privata con probabile reiterazione di reati della stessa specie, sia pure in danno di soggetti privati.

A sostegno della infondatezza del ricorso del p.m. il difensore di fiducia della Piazzini ha depositato una memoria difensiva (29.11.2013), in cui sottopone a stringente critica le deduzioni sviluppate nel ricorso del pubblico ministero.

4. Il ricorso del pubblico ministero di Orvieto deve essere rigettato, le dedotte censure mostrandosi infondate, fino a lambire accenti di inammissibilità nella parte in cui fanno carico al giudice dell'appello cautelare, procedura incidentale regolata dal principio della devoluzione parziale, di non aver preso in esame un atto del procedimento, quale l'originaria richiesta cautelare del p.m., di per sé affatto estraneo alla reg Giudicanda cautelare introdotta dall'appello *de libertate* dell'indagata.

4.1. Per un verso il ricorso del p.m. non propone alcun argomento in relazione alla discrasia dell'ordinanza del g.i.p. reietta dell'istanza di sostituzione degli arresti domiciliari con una misura interdittiva, da reputarsi inidonea per la sua supposta brevità ai sensi dell'art. 308 co. 2 c.p. (durata massima di due mesi). Discrasia (errore) correttamente rilevata dal Tribunale di Perugia alla stregua del "nuovo" comma 2-bis dello stesso art. 308 c.p.p. L'addizione normativa introdotta nel corpo dell'art. 308 c.p.p. con il detto comma 2-bis dalla L. 6.11.2012 n. 190, applicabile nel caso di specie in base al canone processuale *tempus regit actum*, stabilisce che per determinati delitti contro la pubblica amministrazione (indicati in modo specifico), tra i quali il delitto di peculato ex art. 314 c.p. contestato alla Piazzini, le misure cautelari interdittive applicabili agli indagati o imputati abbiano una durata ("*efficacia*") corrispondente a sei mesi decorrenti dall'inizio della loro esecuzione. Tale durata o efficacia è, a cura del giudice, prorogabile -mediante "*rinnovazione*" della misura- anche oltre i sei mesi, quando la misura sia imposta da esigenze di natura probatoria (art. 274, lett. a, c.p.p.). Possibilità di rinnovazione e, quindi, di estensione della durata della misura ulteriormente prorogabile fino ad un termine massimo (la norma non pone limiti al numero di "*rinnovazioni*" della misura esperibili entro tale termine) pari al "triplo" dei termini previsti, per le varie fasi processuali, dall'art. 303 c.p.p. in tema di misure custodiali. Cioè, per rimanere alla vicenda della Piazzini, pari a diciotto mesi ex art. 303 -co. 1, lett. a), n. 2)- c.p.p.

Diversamente da quanto suppone il Tribunale, tale termine massimo di diciotto mesi non è applicabile alla misura interdittiva ex art. 290 c.p.p. cui è stata sottoposta la Piazzini per esigenze connesse al solo pericolo di recidiva e non per esigenze probatorie. La lettera della nuova disposizione appare, anche per la dinamica lessicale e logica dell'intera seconda parte (seconda frase) del comma 2-bis dell'art. 308 c.p.p., ricondurre la peculiare efficacia prolungata (pari, come visto, al triplo dei termini custodiali di fase) alle sole misure interdittive fondate su esigenze probatorie. Nondimeno è un dato non confutabile, su cui il p.m. ricorrente si astiene dal soffermare la propria attenzione, che nel caso della indagata Piazzini la misura cautelare interdittiva applicatale ha comunque una durata (sei mesi: art. 308, co 2-bis prima parte, c.p.p.) perfettamente uguale alla durata della sostituita misura cautelare domestica. Dal che discende che i timori del p.m. sul possibile esercizio di un qualche servizio pubblico da parte dell'indagata non hanno ragion d'essere o sono in ogni caso privi di concretezza.

4.2. Per altro verso, sotto quest'ultimo aspetto (concretezza delle esigenze giustificanti la più grave misura domiciliare), le considerazioni pur suggestive del ricorrente p.m. sulla impraticabilità -in adesione al *dictum* della Sezione Unite- di una alternativa (rispetto alla misura domestica) applicazione congiunta di due misure interdittive (art. 289 e 290 c.p.p.) si nutrono di valenze meramente assertive e comunque inconferenti nel caso di specie.

Dimentica il p.m. che in punto di esigenze cautelari i caratteri di loro specificità, concretezza e attualità rappresentano elementi di valutazione ineludibili del giudice, tenuto a valutare tali elementi al di fuori di ogni automatismo presuntivo o inferenziale non aderente al caso concreto ed elusivo dei parametri di adeguatezza e proporzionalità di ogni misura cautelare (art. 275 c.p.p.). Ne discende, allora, in relazione al disposto dell'art. 274 -lett. c)- c.p.p., che l'apprezzamento del pericolo di commissione di reati di stessa specie di quelli commessi impone l'individuazione di dati concreti e specifici che rendano effettivo e non solo congetturale tale pericolo (*ex plurimis*: Sez. 6, 8.3.2012 n. 38763, Miccoli, rv. 253372; Sez. 6, 5.4.2013 n. 28618, P.M. in proc. Vignali, rv. 255857).

Nella vicenda concernente la Piazzai, la tesi del ricorrente per cui l'indagata -se assunta da una farmacia privata- potrebbe perpetuare le sue condotte locupletorie è (a tacer d'altro) incongrua, perché il divieto di esercitare la professione di farmacista applicato dal Tribunale alla Piazzai ex art. 290 c.p.p. riveste carattere generale e riguarda tale professione nel suo insieme, senza distinzione alcuna tra le mansioni di farmacista di farmacia pubblica (pubblico servizio) o di farmacia privata (rapporto di lavoro privato).

Né al divieto in parola si correla in concreto alcun rischio che la Piazzai, come paventa il p.m., possa trovarsi ad esercitare altre funzioni o servizi pubblici diversi dalla conduzione di una farmacia. Senza sottacere la vaghezza di simile eventualità (perché, a ben riflettere, il pericolo di recidiva dovrebbe riguardare eventuali mansioni pubbliche implicantil maneggio di denaro, come nel caso della gestione di una farmacia, in virtù del quale l'indagata potrebbe ripetere i suoi contegni appropriativi), anche in questo caso sfugge al p.m. un dato di sicuro spessore. Come ricorda la memoria difensiva della Piazzai, costei mai potrebbe assumere un incarico pubblico ed esercitare una funzione o un servizio pubblici. Per la semplice ragione che, da un lato, la Piazzai è ancora legata al Comune di Città della Pieve da rapporto di lavoro dipendente e che, da un altro lato, l'amministrazione comunale ha adottato nei suoi confronti la misura disciplinare cautelare della sospensione dal servizio fino alla definizione del procedimento penale pendente nei suoi confronti per un periodo di tempo minimo di cinque anni.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso.

Roma, 17 dicembre 2013

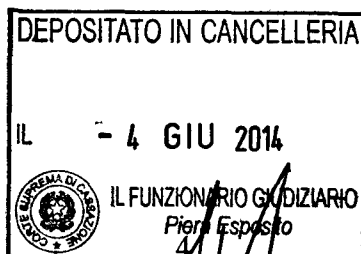
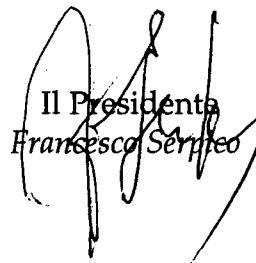
Il consigliere estensore

Giacomo Paoloni



Il Presidente

Francesco Serpico



21020 / 14

21020



Sentenza sezione VI n.: 394
Registro Generale n.: 34132/13
Udienza pubblica 26 marzo 2014

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale

composta da:

Nicola Milo	Presidente
Luigi Lanza	• Consigliere relatore
Guglielmo Leo	Consigliere
Giorgio Fidelbo	Consigliere
Benedetto Paternò Raddusa	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

decidendo sul ricorso proposto da **Giuliani Francesco**, nato a Bari il 5 maggio 1952, avverso la sentenza 20 marzo 2013 della Corte di appello di Bari.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso i motivi nuovi e la memoria difensiva.

Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.

Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché il difensore del ricorrente avv. Francesco Rotunno, che ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione.

f

RITENUTO IN FATTO

1. Giuliani Francesco ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 20 marzo 2013 della Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza 6 giugno 2012 del Tribunale di Bari, il quale lo aveva condannato alla pena di anni 6, mesi 6 di reclusione ed € 40.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, alla interdizione legale ed alla confisca e distruzione della sostanza in sequestro, in quanto ritenuto penalmente responsabile dei reati, unificati in concorso formale tra loro, dei reati di cui ai capi A, B e C.

2) il ricorrente era accusato ed è stato ritenuto responsabile, in entrambi i gradi di giudizio, dei reati di cui: **al capo A)** per la violazione dell'art. 73 comma 1 bis D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, come modificato dall'art. 4 L. 49/2006, a lui ascripto al capo a), perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 D.P.R. citato, deteneva illecitamente, ml. 340 di metadone cloridrato, avente principio attivo puro pari a 6.800 mg., superando in tal modo i limiti massimi previsti dal D.P.R. 309/1990 e succ. modificazioni (parametro Q.M. 350 mg.) - versando in boccette di metadone (diverse da quelle etichettate dal competente ufficio S.E.R.T. a proprio nome e non utilizzate, all'interno di n. 4 flaconi da 85 ml. cadauno privi di etichettatura identificativa; metadone da ritenere detenuto illecitamente in ragione: dell'occultamento all'interno di una busta di plastica, celata tra alcuni indumenti posti all'interno di un armadio in legno; della utilizzazione di flaconi idonei a garantire l'anonimato; dei numerosi precedenti specifici; **al capo B)** per la violazione degli artt. 81 c. p. e 296 I comma D.P.R. 23 gennaio 1973^{n.h.3} e succ. modificazioni, perché, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui al precedente capo d'imputazione, dopo essere stato condannato per il delitto di contrabbando, deteneva, dopo averli introdotti sul territorio nazionale, Kg. 8,4 di t.l.e., del tipo: 41 stecche di t.l.e. marca Marlboro Gold, i stecche di t.l.e. marca Marlboro rosse; **al capo C)** per la violazione degli artt. 81 c.p. e 9 comma I L. 1423/1956, come sostituito

dall'art. 14 della legge 31 luglio 2005, n. 155, di conversione con modificazione del decreto legge 27 luglio 2005 n. 144 e D.L. n. 159/2011, perché, sottoposto con provvedimento n. 64/2004 del 30 marzo 2005 del Tribunale di Bari, sezione misure di prevenzione, notificatogli il 19 agosto 2005, alla misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni due, ne violava la disposizione di cui al punto n. 4. In Bari, il 9 maggio 2012.

CONSIDERATO IN DIRITTO **motivi**

Il ricorso dell'imputato è composto di sette ~~x~~ cui si sono aggiunti motivi nuovi che peraltro hanno sostanzialmente integrato e sviluppato le già proposte censure.

1. Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, con riferimento all'art. 73 comma 1 bis d.p.r. 309/90, applicato senza specifica indicazione del richiamo all'articolazione della lettera a), nella specie sostanzialmente ritenuta, anziché della diversa fattispecie in concreto sussistente e regolata invece dalla lettera ~~su~~ b), tenuto conto:

a) che il Giuliani è stato assolto dalla contestazione di cessione dello stupefacente a terzi (sentenza Tribunale Bari, pag.10) e tale punto non è stato oggetto di impugnazione;

b) che il metadone sequestrato è un "medicinale" inserito nella tabella II sezione A del d.p.r. 309/90;

c) che i quattro flaconi di metadone, contenenti 85 ml. di sostanza medicinale ciascuno, non essendovi prova di una loro diversa provenienza, devono intendersi "forniti dal S.E.R.T" ed essendo invece acquisito il dato positivo (Consulenza dr. Murro) che dai tabulati della Ditta Molteni (fornitrice del S.E.R.T.) risultava una "concentrazione di principio attivo" corrispondente a quella standard dei medicinali all'uopo trasmessi al detto S.E.R.T.;

d) che, pertanto, la Corte di appello ha applicato una pena illegittima non operando, trattandosi di sequestro di medicinale, la diminuzione da 1/3 ad 1/2, sulla pena di anni 6 irrogata per il delitto sub A) violando il disposto dell'art. 73 1 bis lettera sub b) d.p.r. 309/90.

1.1. La prima doglianza è fondata, nei limiti di quanto verrà ora argomentato, ed il suo accoglimento assorbe le critiche del IV e del VII motivo di ricorso.

1.2. Nella specie invero il metadone, per la sua qualità di medicinale, inserito nella tabella II sezione A del d.p.r. 309/90, imponeva in allora (9 maggio 2012) la diminuzione della pena, da 1/3 ad 1/2, sulla pena di anni 6 irrogata per il delitto sub A) in relazione al disposto dell'art. 73 1 bis, lettera b) d.p.r. 309/90: il giudice di merito invece, erroneamente, ha calcolato e determinato la sanzione senza tener conto della detta prevista diminuzione.

1.3. A tanto pertanto va provveduto, pur nella intervenuta pronuncia di incostituzionalità della norma de qua, da parte del giudice di rinvio, il quale, nella piena libertà di valutazione propria del giudice di merito, si atterrà al principio di diritto enunciato.

1.4. La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza n.32 del 12 febbraio 2014, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, nel valutare gli effetti della pronuncia sui singoli imputati ha ritenuto di dover testualmente precisare che « è compito del giudice

6

comune, quale interprete delle leggi, impedire che la dichiarazione di illegittimità costituzionale vada a detrimento della loro posizione giuridica, tenendo conto dei principi in materia di successione di leggi penali nel tempo ex art. 2 cod. pen., che implica l'applicazione della norma penale più favorevole al reo (nella specie l'art. 73 1 bis lettera sub b) d.p.r. 309/90 ».

1.4. La sentenza impugnata va quindi annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari

2. Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui i giudici di merito hanno escluso che il metadone sequestrato non fosse stato integralmente fornito dal S.E.R.T., attesa la mancanza di prove che potessero far ritenere una fonte diversa, clandestina od occulta, e considerato che il Giuliani riceveva tale medicinale dal S.E.R.T. stesso da diversi anni e praticava "l'autoriduzione", come dichiarato dal dr. Violante, medico responsabile della struttura, il quale ha altresì spiegato che la quantità sequestrata all'imputato poteva essere stata "accumulata nel periodo di 3 o 4 mesi", e ribadito dall'infermiere Cafagna che ha precisato che al Giuliani ogni settimana venivano consegnati 12 flaconi.

3. Con un terzo motivo si prospetta ancora vizio di motivazione per l'omessa valutazione se il mancato consumo per intervenuto accumulo del metadone equivalga a "illecita detenzione", avuto riguardo alla inesistenza di un obbligo a restituire o smaltire la parte di farmaco non utilizzata: circostanza questa che escluderebbe anche l'applicabilità dell'art. 73 1 bis nella previsione della lettera sub b).

3.1. Le due doglianze, fisiologicamente connesse, non hanno fondamento, avuto riguardo alla estesa ed ineccepibile motivazione sul punto dei giudici di merito che viene avversata dal ricorrente con censure che involgono apprezzamenti in questa sede non consentiti, attesa la

linearità dell'argomentare della gravata sentenza, priva di invalidità riconducibili alle ipotesi elencate nei disposti dell'art. 606 cod. proc. pen.

4. Con un quarto motivo si evidenzia vizio di motivazione in ordine alla negazione dell'allora attenuante ex art. 73 comma 5 d.p.r. 309/90, valutato anche il grado di minor offensività del medicinale rispetto all'eroina ed alla cocaina.

4.1. Trattasi di lamentela assorbita dall'accoglimento della prima censura, considerato che la minore offensività del medicinale in questione rispetto alle «droghe pesanti» costituisce proprio la ragione fondante della prevista diminuzione, che, come visto, può comportare un abbattimento della pena sino alla metà.

5. Con un quinto motivo (pag.16) si sostiene violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 438 cod. proc. pen. in ordine al rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato.

La doglianza non ha pregio e non si confronta con la spiegazione, completa e ragionevole, offerta dai giudici di merito che hanno dato conto, ampio e persuasivo, della loro decisione sul punto con una motivazione che si sottrae a censure in sede di legittimità.

6. Con un sesto motivo si illustra erroneità della pena applicata senza considerare i termini di riduzione fissati dalla lettera b) del citato art. 73 1 bis. . Il motivo, come già detto, risulta assorbito dall'accoglimento della prima censura.

7. Con un settimo motivo si eccepisce ancora vizio di motivazione in ordine alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena.

7.1. La doglianza, al limite dell'inammissibilità, è inaccoglibile: la sussistenza di attenuanti generiche è infatti oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal Giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, per cui la motivazione, purché congrua e non contraddittoria -come nella specie- non può essere sindacata in

Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato"(Cass. Penale sez. IV, 12915/2006 Billeci).

8. In conclusione la gravata sentenza va quindi annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari e rigetto nel resto del ricorso.

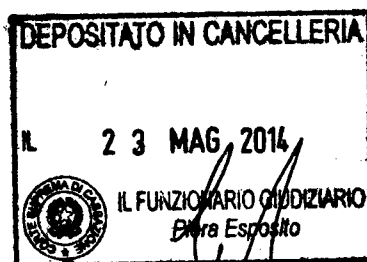
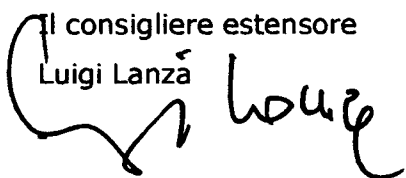
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Rigetta nel resto il ricorso.

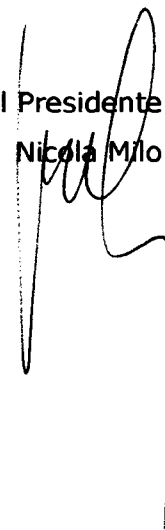
Così deciso in Roma il giorno 26 marzo 2014

Il consigliere estensore

Luigi Lanza



Il Presidente
Nicola Milo





20432/14

32

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

A cu

UDIENZA PUBBLICA
DEL 08/04/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CLAUDIA SQUASSONI

Dott. AMEDEO FRANCO

Dott. LORENZO ORILIA

Dott. LUCA RAMACCI

Dott. VINCENZO PEZZELLA

SENTENZA
N. 946/2014

- Presidente -

- Consigliere -

- Consigliere -

- Consigliere -

- Rel. Consigliere -

REGISTRO GENERALE
N. 48764/2013

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PELLEGRINO GIUSEPPE N. IL 24/02/1964

avverso la sentenza n. 746/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
06/06/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLAUdito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Dario Fedicelli*
che ha concluso per *l'inammissibilit  del ricorso.*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit il difensore Avv. *Andrea Fornasari*, che ha insistito
per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Bergamo con sentenza del 17.12.2012 dichiarava PELLEGRINO GIUSEPPE colpevole dei reati previsti:

a) dagli artt. 81 co. 2, 110, 112 cod. pen. art. 9 co. 7 L. 376/2000, per avere in concorso tra loro e con GERMANI Francesco, CORBETTA Giuseppe, CASSI Renzo Ernesto, BESANA Giuseppe, BISTOCCHI Alberto, RIBI Urs, CONDURI Paolo e VAUDAGNA Danilo, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, commerciato illecitamente farmaci e sostanze dopanti, acquisiti a vario titolo illegalmente, tra cui WINSTROL DEPOT (stanozonolo, anabolizzante), DECA-OURABOLIN (nandrolone, anabolizzante), TESTOVIRON DEPOT (testosterone, anabolizzante), XENION (oxandrolone, anabolizzante), TRENOL (trembolone, anabolizzante), SAMYR (adeometeomina), STACK II, LEVEL e CANIPHEDRIN (efedrina), VIAGRA e CIAUS (sildenafil), ARIMIDEX (anastrozolo, anabolizzante), BECOTIDE (cortisonico), KRIPTOCUR (gonadotropina, ormone e sostanza attiva sui sistema ormonale), JIMTROPIN (ormone della crescita - r-GH sostanza attiva sui sistema ormonale), PROVIRON (mcstrolone, anabolizzante), NANDROLONE (nandrolone, anabolizzante), NORDITROPIN SIMPLEXX (ormone della crescita- r-GH sostanza attiva sui sistema ormonale), LUTROPIN (gonadotropina, ormone della crescita, sostanza attiva sui sistema ormonale), BOL-JECT-VS (boldenone, anabolizzante), TRENJEC (trenbolone, anabolizzante), METHANDROSTENOLONE (methandrostenolone, anabolizzante), NAPOSIN (methandrostenolone, anabolizzante), HUMULIN (insulina), GENOTROPIN (ormone della crescita- r-GH sostanza attiva sui sistema ormonale), EPREX (Eritropoietina (EPO) e l'ormone che controlla la produzione di globuli rossi) sostanze e farmaci oggetto di distinta acquisizione e cessione a terzi.

Accertati in Bergamo e commessi in Milano, Bresso (MI), Garbagnate Milanese (MI), Gallarate (VA), Garbagnate Monastero (LC), Toscolano Maderno, Vinci (FI), Montano Lucino (CO), Locarno (CH), luogo indicato solo a fini descrittivi della condotta contestata (vedi verbale U.P. 8.06.2010, ed altre località, per PELLEGRINO Giuseppe, fino al novembre 2006, per RIZZO Cosimo, CARUSO Claudio fino al settembre 2006 e per GERACI sino al settembre 2005.

b) dagli artt. 81 co. 2, 110, 112, 443, 445 cod. pen., 6, 8 (e 23 co. 2 e 3 D.lvo 29.5.1991 n. 178 come modificati dal D.lvo 219.2006) per avere in concorso con GERMANI Francesco, CORBETTA Giuseppe, CASSI Renzo Ernesto, BESANA Giuseppe, BISTOCCHI Alberto, RIBI Urs, CONDURI Paolo e VAUDAGNA Danilo ed in esecuzione di un unico disegno criminoso, ceduto a terzi varie sostanze farmaceutiche ad azione dopante e specialità medicinali anche di origine straniera, guaste o imperfette, perché detenute in assenza delle norme di conservazione indicate dal produttore, con pericolo per la salute degli assuntori

finali per essere tali sostanze e specialità non corrispondenti ad alcuna prescrizione medica.

Accertati in Bergamo e commessi in Milano, Bresso (MI), Garbagnate Milanese (MI), Gallarate (VA), Garbagnate Monastero (LC), Toscolano Maderno (BS), Vinci (FI), Montano Lucino (CO), Locamo (CH) ed altre località per PELLEGRINO Giuseppe, fino al novembre 2006, per RIZZO Cosima, CARUSO Claudio fino al settembre 2006 e per GERACI sino al settembre 2005.

c) 81 co. 2, 110, 112 e 648 cod. pen. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, trafficato illecitamente, commerciato, ceduto, somministrato, assunto e fatto assumere specialità medicinali e sostanze idonee a modificare le condizioni psicofisiche dell'organismo di provenienza illecita.

Accertati in Bergamo e commessi anche in Milano, Bresso (MI), Novara, Montecatini terme (PT), Gallarate (VA), Garbagnate Monastero (LC), Toscolano Maderno (BS), Montano Lucino (CO), Locamo (CH) per PELLEGRINO Giuseppe, fino al novembre 2006, per RIZZO Cosimo, CARUSO Claudio fino al settembre 2006 e per GERACI sino al settembre 2005.

Il giudice di prime condannava il Pellegrino alla pene di anni 2 e mesi 10 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, con confisca e distruzione degli oggetti in sequestro descritti sul verbale del 15 maggio 2005.

L'imputato veniva, invece già in primo grado assolto limitatamente alla condotta sub art. 23 co. 2 e 3 D.lvo 29.5.1991 n. 178 come modificati dal D.lvo 219.2006, contestata **sub b)**, e dal reato **sub d)** (reato p. e p. dagli artt. 81 co. 2, 110 e 112, 348 cod. pen. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, esercitava abusivamente la professione medica e farmaceutica, per cui è richiesta specifica abilitazione ai sensi dell'art.100 del T.U.LL.SS. approvato con RD. 27 luglio 1934, n.1265, dispensando consigli e posologie d'uso delle specialità medicinali e dopanti agli assuntori al di fuori di qualsiasi necessità terapeutica. Accertati in Bergamo e commessi anche in Milano, Bresso (MI), Novara, Montecatini Terme (PT), Gallarate (VA), Garbagnate Monastero (LC), Toscolano Maderno (BS), Montano Lucino (CO), Locamo (CH) per PELLEGRINO Giuseppe, fino al novembre 2006, per RIZZO Cosimo, CARUSO Claudio fino al settembre 2006 e per GERACI sino al settembre 2005.

2. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 6.06.2013, depositata in data 3.07.2013, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Bergamo del 17.12.2012, assolveva il Pellegrino del reato di cui al capo c) previsto dagli artt. 81 co.2, 110, 112 e 648 cod. pen., perché il fatto non sussiste, dichiarava non

doversi procedere per i fatti commessi fino al giorno 11.06.2005 perché estinti per prescrizione e rideterminava la pena di cui al capo a), in esso assorbito il reato di cui al capo b), in anni 2 e mesi 3 di reclusione ed € 7.000,00 di multa, confermava nel resto la sentenza di primo grado.

3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'imputato, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

- in riferimento al capo a) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 co.1 lett. e) cod. proc. pen. ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.

L'imputato deduce che la sentenza sarebbe viziata in riferimento alla fattispecie di cui all'art. 9 co. 7 L. 376/00.

Non vi sarebbe alcun rapporto sinallagmatico tra i fatti contestati al capo a) e le risultanze istruttorie.

La Corte avrebbe fondato il proprio convincimento su un risultato probatorio diverso da quello effettivo, operando un vero travisamento della prova.

Vi sarebbe un'assoluta mancanza di corrispondenza sostanziale tra l'imputazione contestata e la sentenza.

Quest'ultima -si sostiene- affermerebbe la responsabilità del Pellegrino per il commercio di sostanze diverse, non precisate, rispetto a quelle di cui alla contestazione.

Ancora, il ricorrente ravvisa carenza di motivazione laddove la sentenza affermerebbe la necessità dell'esistenza di una organizzazione senza motivare su tale esistenza.

Né vi sarebbe alcun elemento, poi, a sostegno del carattere commerciale dell'attività.

Pertanto, a detta dell'imputato, la sentenza fornirebbe solo una motivazione apparente.

Chiede, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di doglianza sopra illustrato appare infondato.

Purtuttavia il proposto ricorso, che va rigettato per il resto, va accolto in relazione all'intervenuta prescrizione del reato sub a) per le condotte poste in essere fino al 23.4.2006.



2. Nella sentenza impugnata la Corte territoriale motiva in modo logico coerente e preciso in ordine alle ragioni del proprio convincimento di colpevolezza, facendo soprattutto riferimento alla chiamata in correità fatta dal coimputato Corbetta Giuseppe, che ha indicato l'imputato quale suo fornitore di sostanze anabolizzanti.

Tali dichiarazioni, precise e scevre di contestazioni, sono state suffragate da tutta una serie di elementi probatori emersi dalle indagini espletate, dalle numerose perquisizioni che hanno sempre dato esito positivo e dalle intercettazioni ambientali, di cui il provvedimento impugnato dà conto in maniera analitica, rispondendo uno per uno ai motivi di gravame (cfr. in particolare pagg. 6 e ss).

Pur rubricata come vizio motivazionale e/o violazione di legge, in realtà, quella proposta dal ricorrente è una richiesta a questa Corte di legittimità di una rivalutazione dell'acquisito compendio probatorio che non è consentita in questa sede.

Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la riletura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. vedasi questa Sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009 n. 12110 e n. 23528 del 6.6.2006).

Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20.6.2007; Sez. Unite n. 24 del 24.11.1999, Spina, RV. 214794).

Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazio-

ni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (sez. 2, n. 21644 del 13.2.2013, Badagliacca e altri, rv. 255542)

Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto.

Non c'è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. come modificato dalla l. 20.2.2006 n. 46. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.

Il ricorrente non può, come nel caso che ci occupa limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto, senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta.

Il vizio della manifesta illogicità della motivazione deve essere evincibile dal testo del provvedimento impugnato. Com'è stato rilevato nella citata sentenza 21644/13 di questa Corte la sentenza deve essere logica "rispetto a sé stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.

Avere introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo" costituisce invero il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova" che è quel vizio in forza del quale il giudice di legittimità, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all'interno della decisione.

In altri termini, vi sarà stato "travisamento della prova" qualora il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, un documento o un testimone che in realtà non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia è risultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse dell'imputato). Oppure dovrà essere valutato se c'erano altri elementi di prova inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. Ma -ocorrerà ancora ri-

badirlo- non spetta comunque a questa Corte Suprema "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giacché attraverso la verifica del travisamento della prova.

Per esserci stato "travisamento della prova" occorre che sia stata inserita nel processo un'informazione rilevante che invece non esiste nel processo oppure si sia omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronunzia.

In tal caso, però, al fine di consentire di verificare la correttezza della motivazione, va indicato specificamente nel ricorso per Cassazione quale sia l'atto che contiene la prova travisata o omessa.

Il mezzo di prova che si assume travisato od omesso deve inoltre avere carattere di decisività. Diversamente, infatti, si chiederebbe al giudice di legittimità una rivalutazione complessiva delle prove che, come più volte detto, sconfignerebbe nel merito.

Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Brescia alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva.

3. Ritenuto ammissibile il proposto ricorso va tuttavia dato atto che risultano ad oggi prescritti i reati di cui sub a) commessi fino al 23.4.2006.

Sub a) risulta contestato il reato di cui all'art. 9 co. 7 L. 376/2000 che punisce con la reclusione da due a sei anni, oltre che con la multa, chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente.

Il reato, dunque, si prescrive in un termine massimo, tenuto conto degli intervenuti atti interruttivi di sette anni e mezzo.

Va considerato ai fini del calcolo della prescrizione un periodo di sospensione di complessivi mesi 5 e gg. 16 per i rinvii:

- dal 23.9.2010 al 18.11.2010 (richiesta del difensore) = mesi 1 e gg. 26
- dal 5.7.2012 al 25.10.2012 (astensione degli avvocati) = mesi 3 e gg. 20

Al Pellegrino è contestato il reato sino a novembre 2006.

Con la sentenza di secondo grado è stata già dichiarata l'intervenuta prescrizione del reato fino al 11.6.2005.

Ad oggi risulta pertanto prescritto anche l'ulteriore periodo dal 12.6.2005 al 23.4.2006.

S'impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per l'intervenuta prescrizione del reato sub a), in cui la Corte d'appello aveva ritenuto assorbito anche quello sub b), riguardante tale ulteriore periodo, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia per la rideterminazione della pena in relazione al residuo periodo non prescritto (dal 24.4.2006 al novembre 2006).

P.Q.M.

Annulla s.r. la sentenza impugnata per i reati commessi fino al 23 aprile 2006 perché estinti per prescrizione e con rinvio -ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia- limitatamente alla determinazione della pena per il periodo residuo. Rigetta, nel resto, il ricorso.

Così deciso in Roma il 8 aprile 2014

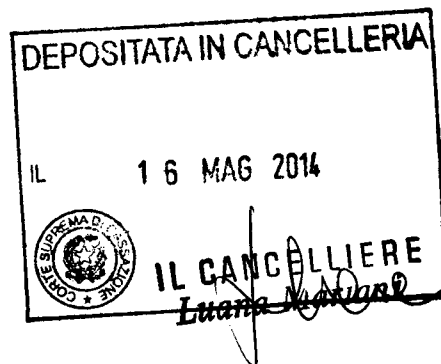
Il Consigliere estensore

Vincenzo Pezzella
Vincenzo Pezzella

Il Presidente

Claudia Squassoni

Claudia Squassoni





19297/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 2.4.2014

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

dott. Vincenzo Romis	- Presidente -
dott. Rocco M. Blaiotta	- Consigliere -
dott. Giuseppe Grasso	- Consigliere -
dott. Emilio Iannello	- Consigliere -
dott. Marco Dell'Utri	- Consigliere rel.-

SENTENZA
n. 682/2014

REGISTRO GENERALE
n. 5434/2014

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

De Lellis Nando n. il 10.7.1981

avverso l'ordinanza n. 77/2013 pronunciata dal Tribunale della
Libertà di Latina il 27.6.2013;

sentita nella camera di consiglio del 2.4.2014 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell'Utri;

sentito il Procuratore Generale, in persona del dott. A. Di Popolo, che
ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;

udito, per il ricorrente, l'avv.to A. Farau del foro di Latina, che ha
concluso per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza resa in data 27.6.2013, il tribunale di Latina, in sede di riesame, ha confermato due provvedimenti di sequestro preventivo emessi, in data 5 e 7.6.2013, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Latina, con riguardo ad alcuni farmaci, a due computer portatili, a due scontrini fiscali, alla somma in contanti di euro 29.050,00 e ad altra documentazione cartacea, rinvenuti nella disponibilità di Nando De Lellis in relazione alla prospettata commissione, da parte dello stesso, dei reati di illecita detenzione e commercializzazione di farmaci, di cui agli artt. 9 l. n. 376/00 e 73 d.p.r. n. 309/90, allo stesso contestati.

Con il provvedimento impugnato, il tribunale di Latina ha sottolineato il ricorso del *fumus commissi delicti* relativo ai reati contestati al ricorrente, evidenziando altresì il pericolo di reiterazione di analoghi fatti riveniente dalla perdurante disponibilità, in capo al De Lellis, degli oggetti allo stesso sequestrati.

Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione il De Lellis sulla base di due motivi d'impugnazione.

2.1. - Con il primo motivo, il ricorrente censura l'ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del *fumus commissi delicti* ritenuta dal giudice del riesame, avendo quest'ultimo inammissibilmente trascurato gli elementi di prova a discarico offerti dalla difesa sulla base di motivazioni prive di univoca consistenza rappresentativa, piuttosto valorizzando fonti di prova (quali le generiche dichiarazioni accusatorie rese da tale Andrea Malpaga) viziate da inutilizzabilità quando non elaborate in termini d'irriducibile illogicità.

2.2. - Con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento per violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati contestati al De Lellis, nella specie individuato dal tribunale del riesame sulla base di argomentazioni probatorie generiche e apodittiche, totalmente contraddette e superate dalle contrarie allegazioni offerte dal ricorrente.

Considerato in diritto

3. - Il ricorso è inammissibile.

Al riguardo, rileva il collegio come, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di 'violazione di legge' per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, c.p.p., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p. (v. Cass., Sez. Un., n. 5876/2004, Rv. 226710, e altre successive).

Rimangono pertanto escluse dalla nozione di violazione di legge connessa al difetto di motivazione, tutte le rimanenti ipotesi nelle quali la motivazione stessa si dipani in modo insufficiente e non del tutto puntuale rispetto alle prospettazioni censorie (v. Cass., Sez. 1, n. 6821/2012, Rv. 252430), dovendo riservarsi il ricorso per cassazione unicamente a quelle violazioni di legge consistenti in *errores in iudicando* o in *procedendo*, ovvero a quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancante, ovvero privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza tali rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Cass., Sez. 5, n. 43068/2009, Rv. 245093).

Nel caso di specie, il ricorrente ha del tutto infondatamente censurato il provvedimento impugnato per aver omesso di confrontarsi criticamente con gli elementi di prova a discarico offerti dalla difesa in relazione al duplice requisito del *fumus commissi delicti* (con riguardo alle fattispecie delittuose relative al commercio clandestino di anabolizzanti e/o di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti) e del *periculum in mora* relativo alla disponibilità dei beni sequestrati, avendo il tribunale del riesame adeguatamente dato conto – con motivazione logicamente argomentata e dotata di conseguente linearità – che: 1) il De Lellis era già stato colpito, in data 29.5.2012, da un sequestro di numerosi farmaci provenienti dalla Moldavia e dalla Romania, costituiti da anabolizzanti, tra cui il Nandrolone, rientrante nella categoria delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al d.p.r. n. 309/90; 2) che, unitamente a dette sostanze, sono stati se-



questrati al De Lellis, due agende su cui erano stati annotati numerosi nominativi di soggetti con accanto l'indicazione di cifre numeriche; 3) che, in forza dei successivi accertamenti effettuati, è risultato che il De Lellis intrattenesse numerosi e continuativi rapporti commerciali con paesi esteri, specialmente dell'Europa dell'est (cfr. l'informativa della Guardia di Finanza del 18.4.2013); 4) che il nominativo del De Lellis era emerso, quale fornitore di un pacco di farmaci provenienti dalla Moldavia, nell'ambito di un'indagine svolta dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Trento a seguito dell'indicazione di tale Andrea Malpaga (le cui dichiarazioni, di là dall'eventuale relativa inutilizzabilità processuale, mantengono piena valenza quale spunto indiziario in sede d'indagine preliminare).

Lo stesso tribunale ha altresì coerentemente evidenziato come il complesso di tali indizi, unitamente alla circostanza consistente nella rilevante quantità di farmaci rinvenuti nell'abitazione e/o nell'esercizio commerciale dello stesso e della notevole somma di denaro in contanti dallo stesso inusualmente custodita nella propria casa (oggetto dei sequestri impugnati), deponesse univocamente per la sussistenza del *fumus commissi delicti* relativo ai reati contestati al ricorrente, apparendo, pur nella sommarietà della valutazione probatorie effettuata, come l'ingente quantitativo di farmaci rinvenuto presso la propria abitazione (di là dall'eventuale relativa provenienza da canali legali) fosse difficilmente compatibile con un uso meramente personale dello stesso (pur tenendo conto delle relative consuetudini di culturista) sì che la documentazione prodotta dalla difesa, a giustificazione delle operazioni commerciali poste in essere dal ricorrente, era apparsa complessivamente insufficiente (anche in considerazione delle somme in contanti rinvenute in possesso del De Lellis) a dar conto della ragguardevole entità dei movimenti riscontrati nel corso delle indagini della Guardia di Finanza.

Ciò posto, in termini pienamente logici e consequenziali, il giudice del riesame ha sottolineato come il vincolo cautelare reale sugli oggetti sottoposti a sequestro si presentasse nella specie assolutamente necessario, allo specifico fine di evitare la probabile reiterazione del reato mediante la messa in vendita dei farmaci sequestrati o l'acquisto di nuovi mediante i mezzi finanziari a lui a disposizione anche attraverso la rete informatica notoriamente idonea ad amplificare la diffusività.



Le argomentazioni così compendiate dal tribunale del riesame appaiono tali da integrare un apparato motivazionale certamente sussistente (e non meramente apparente), dovendo pertanto ritenersi esclusa alcuna violazione di legge, tanto sotto il profilo della mancanza di motivazione, quanto nella prospettiva dell'intercorsa applicazione della misura cautelare reale qui contestata in assenza dei requisiti di legge a tal fine previsti.

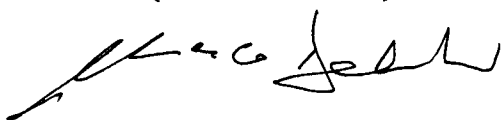
Per questi motivi

la Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2.4.2014.

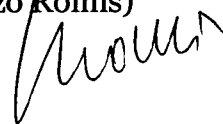
Il Consigliere est.

(Marco Dell'Utri)



Il Presidente

(Vincenzo Romis)





15901/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 08/01/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO AGRO'
Dott. VINCENZO ROTUNDO
Dott. GUGLIELMO LEO
Dott. ORLANDO VILLONI
Dott. EMANUELE DI SALVO

- Presidente - SENTENZA
N. 12
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 35159/2013
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

**PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI TARANTO**
nei confronti di:

INTRANOVA MAURIZIO N. IL 09/01/1981
MARTINO MATTIA KAROL N. IL 05/06/1988
BALSAMO CRISTIANO N. IL 21/03/1980
GIACOVAZZO EMILIANO N. IL 03/05/1976
BATTISTA EMANUELE N. IL 08/09/1969
LEONETTI MICHELE N. IL 28/05/1983
PORTALURI GIOVANNI N. IL 19/10/1957
MONTEMURRO FRANCESCO N. IL 09/07/1974
SANTARPIA ROBERTO N. IL 13/06/1966
DI LORENZO ONOFRIO N. IL 10/10/1967
PORTULANO IVAN N. IL 29/01/1981
DE VITA FABIO N. IL 05/11/1986
GIANNINI NUNZIO N. IL 29/05/1980
CAVALLO CARLO N. IL 02/03/1988
MELLE VINCENZO N. IL 16/03/1988
MEZZOLLA MIRCO N. IL 31/05/1980
D'ELIA CARLO N. IL 27/11/1974
CALIOLO PASQUALE N. IL 04/08/1969
RACANIELLO DAVIDE N. IL 02/08/1985
D'IPPOLITO ORESTE N. IL 22/11/1966
SANCHES GASPAR RUI MIGUEL N. IL 22/06/1984
CHIMENTI ROBERTO N. IL 21/12/1974
IACIANCIO DENISE N. IL 08/07/1990
CASSANO ENRICO N. IL 06/12/1979
ISEPPATO FABRIZIO N. IL 01/07/1974
DI BELLA FRANCO N. IL 04/03/1968
BORDONARO ALESSIA N. IL 13/11/1984
BAJALICA PIER ANDREA UGLIJESA N. IL 04/12/1978
CISOTTA PRIMO N. IL 10/04/1985
MOSCHETTI ANTONIO N. IL 27/07/1984

CARACCILO GOISUE' N. IL 10/05/1979
COLETTA GAETANO N. IL 02/08/1979
CORSI CRISTIANO N. IL 12/04/1973
ROMANO SALVATORE N. IL 17/10/1976
ZAMBALDI DAVIDE N. IL 25/01/1987
TEOLDI MATTIA N. IL 31/08/1986
ROMANO CRISTINA N. IL 25/07/1975
MAZZARRI ANDREA N. IL 06/08/1984
CALVANICO STEFANIA N. IL 16/02/1982
MANNA ANGELO N. IL 17/01/1978
CANCRINI JENNY N. IL 20/08/1981
SANCHES DE ALMEDA MARIO RUI N. IL 06/05/1958

avverso l'ordinanza n. 47/2013 TRIB. LIBERTA' di TARANTO, del
16/04/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

~~letta~~/sentite le conclusioni del PG Dott. ALFREDO DOMENICO VIOLA

RILETTO DEL RICOERGO

Uditi i difensori Avv.; LUIGI PASTORE, ROVINO PERNONE,
DI GIAMPIETRO S. GLAZI VINA P.,
PESARE F.P., BORRE' L.,

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame , in data 16-4-13 , che ha rigettato l'appello proposto dal Pm avverso l'ordinanza emessa dal Gip , che aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Intranova Maurizio e di altre 41 persone , indagate in ordine a vari delitti di commercio di farmaci e sostanze dopanti , contestati in concorso con i reati di cui agli artt 455 e 348 cp nonché , relativamente ad alcuni indagati , con i delitti di detenzione e di cessione di sostanze stupefacenti , del tipo anfetamine. Reati commessi tra il gennaio 2010 e l'aprile 2011.
2. Il ricorrente lamenta che il Gip abbia rigettato le richieste del requirente sulla sola base della valutazione delle esigenze cautelari , senza considerare i gravi indizi. Viceversa, dalla natura e dalle caratteristiche dell'attività criminosa , quale emerge dall'analisi delle intercettazioni espletate, si desume l'attualità del pericolo di reiterazione. Nemmeno il Tribunale ha valutato tali profili , limitandosi a rilevare che è trascorso molto tempo dai fatti , senza considerare la frequenza , pressoché giornaliera, del commercio di sostanze anabolizzanti e dopanti , soprattutto da parte dei gestori delle palestre e dei partecipanti alle gare. Erroneamente poi il Tribunale ha accolto l'eccezione di inutilizzabilità delle Cnr del 31-1-13 e del 30-3-13 , in quanto depositate dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari , prorogato e scaduto il 26-4-11. In realtà , i predetti atti costituiscono soltanto un riepilogo di circostanze, come la permanenza ad oggi delle palestre e la partecipazione alle gare da parte degli indagati, ritenute idonee dal Pubblico Ministero ad aggiornare il pericolo di reiterazione.

Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con note difensive depositate il 7-1-14 , l'indagato Giacobazzi Emiliano ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Le doglianze formulate esulano dal *numerus clausus* delle censure deducibili in sede di legittimità, poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art 274 cpp integra un giudizio di merito che , se supportato da motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del *decisum*, è insindacabile in cassazione (Cass. 2-8-1996 , Colucci , Nuovo dir. 1997 , 316). Al riguardo , occorre osservare come l'asserto inerente alla sussistenza delle esigenze cautelari non possa essere fondato su elementi

meramente congetturali ed astratti ma debba basarsi su parametri concreti e risultanze specifiche , relative a dati di fatto oggettivi ed indicativi delle inclinazioni comportamentali e della personalità dell'indagato (Sez VI 6-12-12 n. 17346 , Cass. pen. 2014 , 221).In particolare , il pericolo di inquinamento probatorio va desunto da specifiche circostanze di fatto (Sez III , 3-12-2003 n 306/04, Scotti , Guida dir. 2004 , n. 17 , 94), deve essere concreto e va ravvisato ogniqualevolta sia possibile ritenere , secondo la regola dell'id quod plerumque accidit, che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova , ostacolandone la ricerca o inquinandone le fonti , senza che sia necessario che il giudice indichi con precisione gli atti da espletare o gli accertamenti da svolgere (Sez. V, 12-3-2004 n. 20146/04 , Tanzi , Dir. E Giust. 2004 , n. 24 , 3799).

Analoghe considerazioni ineriscono alle esigenze cautelari di cui all'art 274 lett c) cpp , dovendo il giudice individuare , in modo puntuale e dettagliato , gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa , non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass 24-5-'96 , Aloè , C.E.D. Cass. n. 205306) ; con esclusione di ogni presunzione o congettura (Cass 19-9-95, Lorenzetti , Cass. pen. 1997 , 459) e specificando i termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati e cioè la disponibilità di mezzi e la possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28-11-1997, Filippi).

3.1.Nel caso di specie , il Tribunale ha , in primo luogo , evidenziato che la data di scadenza del termine per le indagini preliminari risultava individuata , sul fascicolo del p.m. , nel 26-4-11 e non vi erano state ulteriori proroghe , onde gli atti d'indagine compiuti dopo la scadenza del predetto termine , le cui risultanze erano state trasfuse nelle informative di p.g. , secondo quanto espressamente indicato nel relativo oggetto e riscontrabile sulla base del loro contenuto , erano inutilizzabili . Non sussiste d'altronde- specifica il giudice a quo- pericolo di inquinamento probatorio , essendo ormai concluse le indagini e non potendo comunque esso inferirsi dalla semplice ed astratta eventualità che gli indagati possano concordare tra loro una strategia difensiva. Né sussiste pericolo di recidiva poichè le condotte contestate agli imputati fanno riferimento a delitti commessi , al più tardi , nel mese di aprile 2011. Non risulta d'altronde suffragato da significativi elementi di riscontro l'asserto relativo all'attuale perseverare degli indagati nell'illecita attività, anche perché trentotto dei 42 destinatari della richiesta cautelare sono incensurati e il profilo criminologico dei rimanenti , analiticamente esaminato dal Tribunale ,



non presenta significativo spessore , in considerazione dell'epoca e della natura dei precedenti nonché dell'assenza di condanne o di pendenze giudiziarie per analoghi fatti di reato ,successivi a quelli per i quali si procede . Tali circostanze –sottolinea il giudice del controllo - evidenziano che gli indagati , tenuto anche conto della condotta serbata medio tempore , sono attualmente distanti dai contesti criminali relativi al commercio di sostanze dopanti e/o stupefacenti ,enucleabili dagli atti , potendosi quindi fondatamente escludere il rischio di reiterazione del medesimo delitto, anche perchè la mera partecipazione a gare ufficiali di body –building , da parte di alcuni indagati , non implica necessariamente la previa assunzione di sostanze dopanti , così come la ricezione di pacchi di cui è ignoto il contenuto ovvero l'effettuazione di transazioni commerciali con l'estero non possono di per sè costituire sicuro indizio dell'approvvigionamento di sostanze dopanti da commercializzare a terzi . Con riferimento, poi, alla posizione di Balsamo Cristiano , che è stato trovato in possesso , il 30-1-13, di un "discreto quantitativo di farmaci e /o sostanze anabolizzanti" , il Tribunale , oltre a ribadire l'inutilizzabilità delle informative di cui sopra , osserva che l'indagato è incensurato e ha un solo carico pendente per un reato di natura completamente diversa (art 485 cp) e consumato in epoca notevolmente risalente (anno 2009). Per di più , dal laconico tenore dell'informativa non è dato comprendere, in assenza di ogni specificazione sulla quantità delle sostanze , se esse potessero essere detenute dal Balsamo per uso personale.

3.2. L'impianto argomentativo a sostegno del decisum si sostanzia dunque in un apparato esplicativo puntuale, coerente , privo di discrasie logiche , aderente alle linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare , in precedenza richiamate , del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico esperito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. Correttamente , in particolare , il Tribunale ha valorizzato il dato costituito dal lungo lasso temporale trascorso tra la perpetrazione dei fatti delittuosi e la formulazione delle richieste de libertate , conformemente al dictum di Sez. un. 24-9-2009, n. 40358 , Lattanzi (rv 244377) , che ha stabilito che , in tema di misure cautelari , il riferimento al tempo trascorso dalla commissione del reato, di cui all'art 292 co 2 lett. C) cpp ,impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto, in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione , giacchè ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari.



4. Sotto altro profilo , non è censurabile l'iter argomentativo prescelto dal giudice del controllo , che , ritenendo insussistente l'indefettibile presupposto costituito dal ricorrere delle esigenze cautelari , non ha affrontato la problematica inerente alla sussistenza dei gravi indizi : disamina che sarebbe stata ultronea ,poiché , in ogni caso , il provvedimento di cautela non avrebbe potuto essere emesso.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

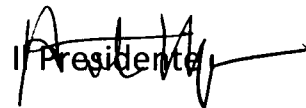
PQM

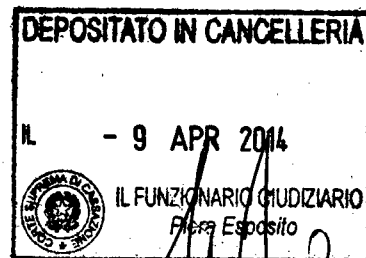
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO.

Così deciso in Roma , all 'udienza dell'8-1-14 .

Il Consigliere estensore



Il Presidente 





22667/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 27/05/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO

Dott. VINCENZO ROMIS

Dott. SALVATORE DOVERE

Dott. EMILIO IANNELLO

Dott. EUGENIA SERRAO

SENTENZA
N. 1008/2014
- Presidente -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 2735/2014
- Consigliere -
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

RIYATI ZOUBAIR N. IL 01/01/1979

avverso la sentenza n. 1616/2013 GIP TRIBUNALE di SANREMO, del
29/08/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
~~che ha concluso per~~

M. Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l'annullamento con
rinvio sul trattamento sanzionatorio;

Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.

RITENUTO IN FATTO

1. In data 29/08/2013 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Sanremo ha dichiarato Riyati Zoubair colpevole del reato di cui agli artt.73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per avere illecitamente trasportato a bordo dell'autovettura a lui intestata e dallo stesso condotta sostanza stupefacente del tipo *hashish* del peso complessivo di kg.60,706 (pari a kg.6,33 THC), che occultava all'interno del cassetto porta medicinali, appositamente modificato, condannandolo alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 16.000,00 di multa, ritenute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante e tenuto conto della riduzione per il rito.

2. Ricorre per cassazione Riyati Zoubair, con atto sottoscritto dal difensore, sollevando in via preliminare eccezione di incostituzionalità dell'art. 4 *bis* d.l. n. 272/2005 come modificato dalla legge di conversione n.49/2006 e censurando la sentenza impugnata per violazione ed erronea applicazione dell'art. 80, comma 2, T.U. Stup. in quanto contrastante con il principio giurisprudenziale affermato con pronuncia delle Sezioni Unite n.362588/2012. Secondo il ricorrente, nella pronuncia delle Sezioni Unite si è anche precisato che il dato dell'elevata quantità della sostanza stupefacente deve accompagnarsi all'analisi dell'agente, da individuare nella figura del grossista, non necessariamente l'importatore in grado di movimentare relevantissime quantità ma neppure lo spacciatore di medio livello in grado di acquistare, stoccare e smerciare quantità pur ragguardevoli di droga, ma non certo ingenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione di legittimità costituzionale posta dal ricorrente risulta già esaminata e decisa dalla Corte Costituzionale con sentenza n.32 del 12 febbraio 2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4-*bis* e 4-*vicies ter* d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 21 febbraio 2006, n. 49.

2. Questa Corte è, dunque, tenuta a verificare la legalità della sanzione irrogata. In base alle disposizioni vigenti anteriormente all'emanazione del d.l. 30 dicembre 2005, n.272 (convertito dalla l.49/2006), attinto dalla dichiarazione di incostituzionalità, per le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III (cosiddette droghe pesanti) previste dall'art. 14, erano contemplate la reclusione da otto a venti anni e la multa da euro 25.822,00 ad euro 258.228,00 e per le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV (cosiddette droghe leggere) previste dall'art. 14, la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 5.164,00 ad euro 77.468,00. In particolare, la norma dichiarata incostituzionale aveva aumentato, per le cosiddette droghe leggere, il trattamento sanzionatorio, precedentemente stabilito, come detto, nell'intervallo edittale della pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.164,00 ad euro 77.468,00 elevandole alla pena della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 26.000,00 ad euro 260.000,00, prevista anche per le cosiddette droghe pesanti, rivivendo all'attualità il precedente regime sanzionatorio, con pene edittali differenziate in relazione al tipo di sostanza stupefacente.

2.1. E nel caso in esame la pena base è stata determinata in anni sette di reclusione ed euro 30.000,00 di multa ed è pertanto da ritenersi illegale alla luce del ripristinato regime sanzionatorio diversificato per le cosiddette droghe leggere quali l'*hashish*, con conseguente annullamento della sentenza con rinvio per la nuova determinazione del trattamento sanzionatorio.

3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in ragione del dato ponderale della sostanza illecitamente detenuta dal ricorrente (kg.6,33 THC), ampiamente sussumibile nell'ambito di applicazione della circostanza aggravante di cui all'art.80 T.U. Stup. in base al significato attribuito dalla giurisprudenza di legittimità al concetto giuridico indeterminato di "ingente quantità" (In data 24 maggio 2012 le Sezioni Unite della Corte, su ordinanza di rimessione di questa Sezione hanno, infatti, affermato il principio per cui l'ingente quantità di stupefacente non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il cosiddetto valore soglia, in milligrammi, determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata - Sez. U, n.36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150).

4. Conclusivamente, fermi restando gli altri punti della pronuncia impugnata in ragione dell'infondatezza del ricorso, la sentenza deve essere annullata con



rinvio alla Corte di Appello di Genova ai sensi dell'art.569, comma 4, cod.proc.pen. per la nuova determinazione del trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

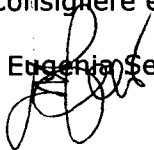
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul punto alla Corte d'Appello di Genova.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso il 27/05/2014

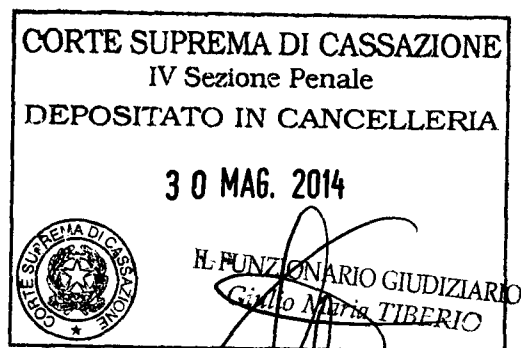
Il Consigliere estensore

Eugenia Serrao



Il Presidente

Carlo Giuseppe Brusco



25318/14

18



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 19/12/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEVERO CHIEFFI
Dott. MASSIMO VECCHIO
Dott. MARCELLO ROMBOLÀ
Dott. ANGELA TARDIO
Dott. RAFFAELE CAPOZZI

- Presidente
- Consigliere
- Consigliere
- rel. Consigliere
- Consigliere

SENTENZA N. 4152/2013-

REG. GENERALE
N. 23711/2013

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CELLAMARE ANDREA, nato il 09/06/1969

avverso l'ordinanza n. 2623/2011 TRIBUNALE SORVEGLIANZA di
ROMA del 09/11/2011;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angela Tardio;

lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Enrico Delehay, che ha chiesto rigettarsi il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9 novembre 2011, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato la domanda di sospensione della pena avanzata, ai sensi dell'art. 90 d.P.R. n. 309 del 1990, da Cellamare Andrea.

Il Tribunale osservava a ragione della decisione che:

- all'istante era stato concesso, con ordinanza del 13 maggio 2009, rettificata il 13 luglio 2010, dal Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria l'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 per seguire il programma terapeutico semiresidenziale della comunità "La tenda" di Roma;

- la domanda di sospensione proposta non era accoglibile per difetto dello stato di conclusione del programma terapeutico, da documentarsi in modo positivo sulla scorta della relazione finale inviata dalla struttura terapeutica;

- la scadenza attuale della misura era fissata al 28 novembre 2014 e il programma, il cui andamento era positivo, era in fase ormai avanzata;

- le risultanze delle relazioni della comunità terapeutica del 15 giugno 2004 e del 10 giugno 2010, allegate alla istanza, trovavano conferma nella istruttoria in atti, essendo emerso che l'istante permaneva di regolare condotta in affidamento in prova, proseguiva proficuamente il programma terapeutico, avviato verso la fase conclusiva, e svolgeva attività lavorativa;

- il programma non era del tutto concluso e aveva una valenza residua *"come presidio di supporto psicoterapeutico per la prevenzione del rischio di ricadute nella dipendenza dalle sostanze"*.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, Cellamare Andrea, che ne chiede l'annullamento sulla base di due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 90 e 123 d.P.R. n. 309 del 1990.

Secondo il ricorrente, l'ordinanza, che è partita da condivise premesse in diritto, è pervenuta a conclusioni errate in contrasto con la normativa in materia.

La stessa relazione del 2 novembre 2011 in atti, infatti, ha dato atto che si riteneva concluso il percorso terapeutico con un esito molto positivo, mentre il Tribunale ha rigettato l'istanza sulla scorta della nota di trasmissione dell'assistente sociale, che aveva riferito che il programma terapeutico era *"ormai quasi concluso"* ed era stato mantenuto più che per necessità terapeutica per abitudine e apprezzamento dell'interessato nei confronti della struttura.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per avere il provvedimento impugnato, ritenuto non concluso il programma terapeutico in contrasto con il contenuto della relazione in atti.

3. Il Procuratore Generale in sede ha depositato requisitoria scritta e ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. A norma dell'art. 90, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, il Tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni nei confronti di persona che *"si è sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata, ai sensi dell'articolo 116"* dello stesso decreto, se la medesima persona *"debba espiare una pena detentiva per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza"*, previa necessaria acquisizione della relazione prevista dal successivo art. 123, e, quindi, redatta secondo modalità definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, dalla struttura presso la quale il programma è stato seguito, e che deve avere riguardo *"alla procedura con la quale è stato accertato l'uso abituato di sostanze stupefacenti o psicotrope, all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito del programma stesso e della sua eventuale ultimazione, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle I e II, sezioni A, B e C, previste dall'art. 14"*.

Questa Corte, nel rimarcare la necessaria acquisizione della relazione prevista dall'art. 123 d.P.R. n. 309 del 1990 come condizione non eludibile per l'ammissione all'indicato beneficio della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva (tra le altre, Sez. 1, n. 43484 del 24/11/2010, dep. 09/12/2010, De Battista, Rv. 249057; Sez. 1, n. 45584 del 24/11/2010, dep. 29/12/2010, Funes, Rv. 249171; Sez. 1, n. 11050 del 14/12/2012, dep. 08/03/2013, Caiello, Rv. 255302), ha costantemente evidenziato che - ai fini dell'applicabilità del detto beneficio ai sensi della richiamata norma - occorrono un legame tra i reati per cui è stata inflitta la pena e lo stato di tossicodipendenza del condannato, l'accertamento sull'esito positivo del programma terapeutico e socio-riabilitativo

secondo un procedimento istruttorio vincolato all'acquisizione della predetta relazione, e la redazione della stessa relazione secondo precise modalità da parte di autori qualificati e con specifici contenuti, normativamente indicati.

3. Di questi condivisi principi è stata fatta, nella fattispecie in esame, esatta interpretazione e corretta applicazione.

3.1. Il Tribunale, con argomentazioni a essi coerenti e con congrui richiami fattuali, ha rilevato che, mentre poteva darsi atto dell'andamento positivo del programma terapeutico intrapreso, non ricorrevano allo stato i presupposti essenziali della sua definitiva conclusione, *"documentata in modo positivo sulla scorta della relazione finale inviata dalla struttura terapeutica"*; ha ripercorso le emergenze delle relazioni della comunità terapeutica *"La tenda"*, allegate alla stessa istanza, e relative, la prima del 15 giugno 2004, all'avvio positivo del programma terapeutico semiresidenziale e ai suoi primi risultati, e, la seconda del 10 giugno 2010, al suo svolgimento, alla sua regolare continuazione in accordo con il Sert di appartenenza come azione di supporto e di sostegno e alla fase finale cui era pervenuto il rapporto terapeutico; ha evidenziato che tali emergenze trovavano conferma nelle risultanze istruttorie in atti, avuto riguardo al contenuto della nota informativa del 6 maggio 2011 del Commissariato di P.S. *"San Basilio"*, quanto alla regolare condotta dell'istante durante lo svolgimento della misura, e tenuto conto delle successive risultanze delle relazioni della comunità terapeutica *"La tenda"* del 29 novembre 2010 e del 2 novembre 2011, quanto alla proficua prosecuzione del programma terapeutico e al suo avvio, con pronosticato esito positivo, verso la fase conclusiva, nonché della relazione del 3 novembre 2011 dell'UEPE con riferimento all'attività di cameriere svolta dal medesimo istante presso il ristorante *"Le papere"*.

3.2. Le conclusioni che il Tribunale ha tratto dagli evidenziati elementi esprimono in modo esaustivo il logico apprezzamento che ne è stato operato, poiché si è coerentemente rimarcato che il programma terapeutico in fase molto avanzata non era ancora del tutto concluso, e si è plausibilmente valorizzata la valenza residua del medesimo in vista della prevenzione, quale supporto psicoterapeutico, del rischio dell'istante di ricaduta nella radicata e risalente dipendenza da sostanze stupefacenti, senza neppure prescindere, con opportuno rinvio alle valutazioni del magistrato di sorveglianza, dal rilievo della possibile trasformazione, al momento del completamento della parte terapeutica, dell'affidamento terapeutico in affidamento ordinario, valutato come più lineare in vista dell'esito positivo della prova e favorevole all'interessato.

4. Tale valutazione resiste alle deduzioni e osservazioni del ricorrente, che infondatamente opponendo una incorsa violazione di legge, si duole, anche incorrendo nel vizio di autosufficienza del ricorso, della lettura e analisi valutativa dei dati fattuali condotta dal Tribunale, reclamando una diversa lettura della relazione del 2 novembre 2011 e del contenuto delle dichiarazioni dell'assistente sociale che l'hanno accompagnata e una loro alternativa interpretazione, non consentite tuttavia, per le implicazioni di merito che comportano, in sede di legittimità in presenza di un discorso giustificativo della decisione, esente da vizi logici e giuridici.

5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Al rigetto del ricorso segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 19 dicembre 2013

Il Consigliere estensore

dott. Angela Tardio

Angela Tardio

Il Presidente

dott. Severo Chieffi

S. Chieffi





19846/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 30/01/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALDO FIALE

Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO

Dott. LORENZO ORILIA

Dott. CHIARA GRAZIOSI

Dott. VINCENZO PEZZELLA

- Presidente - SENTENZA
N. 236/2014
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 2906/2013
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

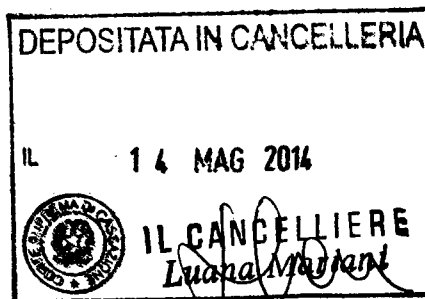
RANGONI NICOLO' N. IL 19/01/1955

avverso la sentenza n. 7057/2011 TRIB.SEZ.DIST. di PONTASSIEVE,
del 19/06/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Aldo Polcartho*
che ha concluso per *e' inammissibile*



Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Firenze sez. distaccata di Pontassieve con sentenza 19.6.2012 ha ritenuto Rangoni Niccolò responsabile della contravvenzione di cui all'art. 16 comma 2 della legge n. 59/2005 perché, quale legale rappresentante della S.I.M.S. srl, operante nel settore farmaceutico, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, non osservava le prescrizioni imposte dalle autorità competenti omettendo in particolare la corretta manutenzione dell'impianto di abbattimento criogenico, provocando emissioni superiori ai parametri previsti.

Secondo il giudice di merito, nel caso in esame non trovava applicazione il disposto dell'art. 271 comma 14 del D. Lvo n. 152/2006 in considerazione della data dell'accertamento; inoltre, l'evento, riscontrato durante un sopralluogo dell'ARPAT, fu provocato dal malfunzionamento temporaneo dell'elettrovalvola e quindi, non potendo ritenersi ~~eccezionale~~ eccezionale né imprevedibile, costituiva violazione dei doveri di manutenzione gravanti sul gestore.

Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato denunciando l'inosservanza degli artt. 16 legge n. 59/2005, nonché 267, 271 D. Lvo n. 152/2006, 4 D. Lvo n. 128/2010 e 41 cp. Dopo avere descritto la natura dell'attività svolta dalla società da lui rappresentata, titolare di Autorizzazione Integrata Ambientale (attività consistente nel sintetizzare, mediante particolari procedimenti chimico-fisici, i principi attivi farmaceutici o intermedi di questi, impiegati nella formulazione dei medicinali), il ricorrente procede ad una esposizione della speciale normativa che regola il settore delle emissioni di gas in atmosfera. Evidenzia che le anomalie delle immissioni furono riscontrate durante una irregolarità nel funzionamento dell'impianto di abbattimento delle temperature e rileva pertanto che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere applicabile, il disposto dell'art. 271 comma 14 del D. Lvo n. 152/2006 (norma che imponeva ai tecnici di sospendere il campionamento dando le necessarie prescrizioni per il ripristino). In subordine, ritiene doversi applicare l'art. 41 cp tenuto conto della imprevedibilità dell'evento, mai verificatosi in precedenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile. L'imputato è stato ritenuto responsabile della contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui all'art. 16 comma 2 della legge n. 59/2005 all'epoca vigente (e precisamente l'omessa manutenzione dell'impianto di abbattimento criogenico).

Nel caso di specie, il giudice di merito ha escluso l'eccezionalità e imprevedibilità dell'evento, considerando il malfunzionamento temporaneo dell'elettrovalvola un guasto banale, tant'è che fu riparato al termine del campionamento. Da tale premessa fattuale, ha desunto che l'eliminazione del guasto rientrava nei doveri di ordinaria manutenzione dell'impianto che fanno capo al gestore,

osservando che, secondo l'opposta tesi della difesa, si giungerebbe al paradossale risultato di consentire immissioni in atmosfera di componenti tossiche fino alla avvenuta riparazione del guasto, a tutto vantaggio dell'attività imprenditoriale e a discapito dell'interesse pubblico alla salubrità dell'aria.

Il ragionamento appare non solo logicamente coerente, ma anche in linea con i principi costantemente affermati da questa Corte in materia di inquinamento secondo cui, appunto, il guasto meccanico dell'impianto, è correttamente ascrivibile ad una condotta negligente dell'imputato, atteso che questi era obbligato a mantenere l'impianto in condizioni di sicuro funzionamento ed a controllare costantemente l'efficacia dello stesso, non potendo annoverarsi nella categoria dei fattori inevitabili ed imprevedibili il guasto cd. improvviso di un meccanismo il cui funzionamento dipende dall'attività di manutenzione dello stesso (tra le varie, cfr. Sez. 3, Sentenza n. 1054 del 15/11/2002 Ud. dep. 14/01/2003 Rv. 223289; Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 10/01/2000 Ud. dep. 23/02/2000 Rv. 215526).

Il ricorrente introduce il tema della prevedibilità dell'evento dannoso e propone una diversa lettura delle risultanze processuali, sollecitando in definitiva un'indagine non consentita in questa sede, vertendosi in tema di tipici accertamenti in fatto, sorretti da adeguata motivazione.

Quanto, infine, al richiamo all'art. 271 comma 14 del D. Lvo n. 152/2006 (che prevede interventi prescrittivi dell'autorità nei casi di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto di valori limite di emissione), va osservato che la norma prevede anche - e preliminarmente - un obbligo di informazione entro le otto ore successive, di cui non risulta neppure dedotto il rispetto.

L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (cass. sez. 3, Sentenza n. 42839 del 08/10/2009 Ud. dep. 10/11/2009; cass. Sez. 4, Sentenza n. 18641 del 20/01/2004 Ud. dep. 22/04/2004; sez. un., Sentenza n. 32 del 22/11/2000 Cc. (dep. 21/12/2000): il tema della prescrizione non può dunque essere affrontato.

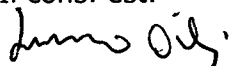
Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

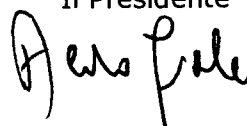
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 30.1.2014.

Il cons. est.



Il Presidente



ACR

25224 / 14



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 14/01/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO
Dott. CLAUDIO D'ISA
Dott. LUCIA ESPOSITO
Dott. GIUSEPPE GRASSO
Dott. ANDREA MONTAGNI

- Presidente - SENTENZA
N. 55/2014
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 47528/2012
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FERRARI ANTONELLA N. IL 27/05/1955
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

avverso l'ordinanza n. 11/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
11/07/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott. Aldo Polcasso, che ha
chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza
in questione;

Udit i difensori Avv.;

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 11 luglio 2012, la Corte di Appello di Genova accoglieva - limitatamente alla somma di € 5.000,00 - l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione proposta da Ferrari Antonella, la quale era stata sottoposta a misura cautelare, prima carceraria e poi degli arresti domiciliari, dal 19/5/2007 al 9/6/2009 perché indagata dei reati di cui agli artt. 416 e 648 c.p. Specificamente, le era attribuito di avere partecipato, nella sua qualità professionale di spedizioniere, a un sodalizio criminoso finalizzato alla realizzazione di una serie di ricettazioni di autovetture. La predetta era stata assolta dal GUP di Sanremo il 15/1/2010 con sentenza divenuta irrevocabile.

Rilevava la Corte territoriale che non emergeva alcuna condotta colposa della richiedente idonea a determinare a suo carico l'emissione della misura cautelare.

2. Avverso la richiamata ordinanza propone ricorso per cassazione la Ferrari, a mezzo del difensore, deducendo, con unico motivo, la contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento di un nesso di consequenzialità tra la restrizione subita e l'insorgenza della patologia ansioso depressiva, nonché la mancata valutazione di tali patologie ai fini della determinazione dell'indennizzo. Rileva che sul punto la Corte aveva affermato che "quanto alla patologia ipertensiva, è tipica di tutte le situazioni di stress e, comunque, a prescindere dallo stress, è patologia frequente nelle persone dell'età della Ferrari". Osserva che tale enunciato si pone in netto contrasto con la relazione medico legale allegata alla domanda di riparazione e con le ulteriori certificazioni mediche allegate, le quali dimostrano che i sintomi di detta patologia, che richiede l'assunzione quotidiana di farmaci e determina effetti cronici e condizionanti la qualità della vita, fossero del tutto assenti precedentemente all'esperienza restrittiva della libertà personale.

3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta, rileva la fondatezza del ricorso e ne chiede l'accoglimento.

Considerato in diritto

4. E' fondato il motivo di ricorso.

Sussiste, invero, il vizio di contraddittorietà della motivazione con riferimento alla determinazione del quantum dell'indennizzo, poiché nel provvedimento impugnato si afferma che l'ipertensione è dovuta a condizioni di stress (tra le quali rientra quella connessa alla condizione carceraria) e nel contempo si nega il collegamento di tale condizione patologica con la restrizione della libertà subita dalla richiedente, ricollegando la medesima al mero dato anagrafico.

S'impone, pertanto, nuova valutazione di merito sul punto, al fine di accertare, mediante l'esame della documentazione medica prodotta in atti ed eventualmente anche a mezzo d'indagine tecnica, l'effettiva correlazione della conclamata patologia ipertensiva e ansioso depressiva con la condizione di limitazione della libertà personale.

In base alle svolte argomentazioni l'ordinanza va annullata al fine di consentire una nuova determinazione del quantum dell'indennizzo, con rinvio alla Corte d'Appello di Genova.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Genova per nuovo esame.

Così deciso in Roma il 14 gennaio 2014.

Il Consigliere estensore

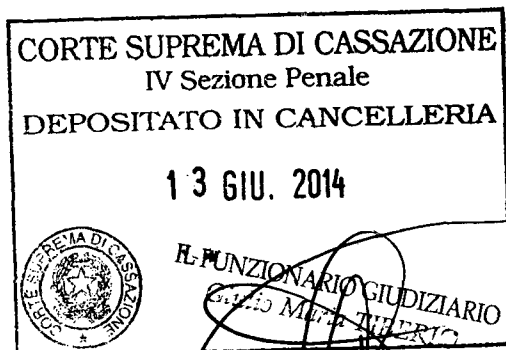
Lucia Esposito

Lucia Esposito

Il Presidente

Carlo Giuseppe Brusco

Carlo Giuseppe Brusco





REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi sig.ri magistrati:

- dott. Giuliano Casucci	Presidente
- dott. Ugo De Crescenzo	Consigliere
- dott. Piercamillo Davigo	Consigliere
- dott. Diotallevi Giovanni	Consigliere relatore
- dott. Alberto Macchia	Consigliere

Camera di Consiglio
5 marzo 2014

Sentenza n. 521 /2014

Reg. gen. n.: 46198/
2013

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sul ricorso proposto da

Cherubino Cosimo, nato a Siderno (RC) il 6 dicembre 1971,

Avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, in data 22 maggio 2013, con la quale è stata rigettata l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere.

Sentita la relazione del Consigliere relatore Giovanni Diotallevi

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Massimo Galli, che ha concluso con la richiesta di rigetto del ricorso

Sentito l'avvocato Laganà Sergio, del foro di Locri, che si è riportato ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

Cherubino Cosimo ricorre avverso l'ordinanza in data 22 maggio 2013, del Tribunale di Reggio Calabria, con la quale è stata rigettata l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella, meno afflittiva, degli arresti domiciliari, in relazione alle condizioni di salute del ricorrente.

Chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato il Cherubino deduce:

a) Violazione di legge, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale processuale, nonché vizio di motivazione, di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 125 comma 3, 299, 274, 275 e 277 cod. proc. pen.

Secondo il ricorrente mancherebbe una valutazione da parte del Tribunale del Riesame, della patologia sessuale da cui sarebbe affetto il Cherubino, e delle necessità che conseguono al trattamento farmacologico a cui era sottoposto prima dell'arresto, del tutto incompatibili con la permanenza in carcere, dal momento che questa condizione avrebbe impedito il pieno recupero del ricorrente e gli avrebbe altresì causato una condizione, patologicamente rilevante, per la corretta fruizione della funzione procreativa.

Inoltre la somministrazione dei farmaci finalizzati a permettere al ricorrente la sopportazione del regime carcerario, unitamente all'interruzione delle cure di cui sopra, avrebbe determinato un peggioramento della condizione psico-fisica del Cherubino, già compromessa prima dell'arresto, aumentando così il rischio di suicidio.

Ciò avrebbe comportato una violazione degli artt. 275 e 277 cod. proc. pen., nonché dei principi posti a tutela della salute e dell'integrità fisica dell'individuo.

In ordine a queste doglianze mancherebbe una motivazione all'interno del provvedimento impugnato, dove, pur riconoscendosi uno stato psicologico particolarmente grave, si è tuttavia considerata la situazione di specie non dotata di quella "rigorosa incompatibilità" atta a comportare una modifica della misura cautelare.

Vi sarebbe, inoltre, un vizio di motivazione apparente in ordine alle risultanze peritali disposte dal giudice, che non avrebbero però contemplato una serie di elementi fondamentali per la valutazione dello stato psicologico del Cherubino.

Infine il Tribunale non avrebbe giustificato in modo esaustivo in che modo i test cui è stato sottoposto il Cherubino avrebbero fornito una rappresentazione più "grave" delle sue patologie, rispetto a quelle riscontrate nei colloqui diretti disposti dall'autorità giudicante, né avrebbe spiegato in modo soddisfacente perché ritenere più attendibili i colloqui rispetto ai test.

Nel complesso, si censura l'adozione di una motivazione *per relationem*, in quanto il Tribunale avrebbe acriticamente ripreso le conclusioni del g.i.p. e quanto da lui espresso nell'originaria ordinanza dispositiva del provvedimento cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. il ricorso è infondato

2 Osserva la corte che il Tribunale del Riesame, con una motivazione adeguata e al di là di una mera riproposizione acritica del ragionamento del giudice per le indagini preliminari, ha dato contezza di ogni elemento di censura proposto dalla difesa e ha negato la richiesta di sostituzione della misura cautelare.



La motivazione, pertanto, deve ritenersi completa, esaustiva e priva di vizi logici, offrendo un quadro preciso delle condizioni di salute del Cherubino, tale da giustificare correttamente la permanenza in carcere dello stesso (si veda il riferimento ad "una personalità con marcati accenti istrionici e dipendenza affettiva...I suoi sintomi, seppur senza fini di simulazione, sono sovra rappresentati in modo drammaticizzante e quindi amplificati", emergente dalla perizia collegiale su cui si è basato il giudizio del GIP). Il Tribunale ha correttamente considerato il disturbo psichico di cui è affetto il ricorrente da molti anni, come emerge dalla documentazione prodotta anche dalla difesa, e valutato, sulla base dell'elaborato peritale la disfunzione erettile e procreativa dell'indagato, elaborando delle conclusioni che sono state valutate con un giudizio esaustivo, anche in considerazione della riscontrata collaborazione del Cherubino nel corso dell'esame (v. pag. 4 del provvedimento impugnato). Anche gli aspetti più difficili dell'esame, relativi ai riferiti istinti suicidari, sono stati compiuti facendo corretto riferimento a valutazioni complessivamente idonee a fornire una risposta adeguata nella sostanza per formulare un giudizio di assenza di incompatibilità assoluta del regime carcerario inflitto.

Sostanzialmente il giudizio finale del Tribunale si snoda lungo un percorso logico, privo di censure motivazionali sia dal punto di vista fattuale che giuridico, nella prospettiva di un accertamento di uno stato di salute compatibile con il regime detentivo.

Pertanto correttamente è stata ritenuta insussistente la condizione per cui la previsione di cui all'art. 275, comma quarto bis, cod. proc. pen., per la quale non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato sia affetto da malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure; ^{7 di regola} non può essere applicata al caso di specie, proprio perché alla luce degli atti raccolti, delle testimonianze peritali e dei colloqui diretti con il ricorrente, è stata correttamente esclusa la "particolare gravità" delle condizioni di salute medesime.

Alla luce delle suesposte considerazioni deve rigettarsi il ricorso e il ricorrente va condannato altresì al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si provveda ai sensi dell'art. 94 disp. att. del codice di procedura penale

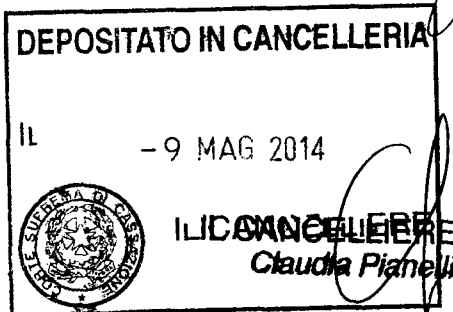
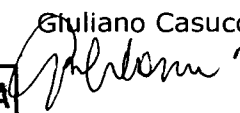
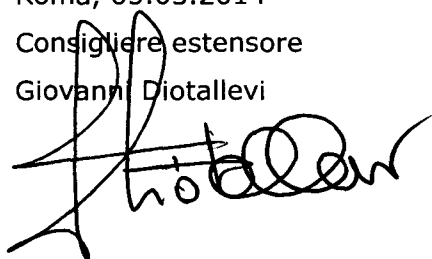
Roma, 05.03.2014

Consigliere estensore

Giovanni Diotallevi

Presidente

Giuliano Casucci





22250/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 14/03/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GAETANINO ZECCA
Dott. FELICETTA MARINELLI
Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI
Dott. GIUSEPPE GRASSO
Dott. MARCO DELL'UTRI

SENTENZA
N. 516/2014
- Presidente -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 45634/2013
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CELOTTO ALESSANDRO N. IL 20/04/1972

avverso la sentenza n. 347/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
06/03/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Furio Deleheye*
che ha concluso per *l'immediabile del buono!*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Pordenone, con sentenza del 14/10/2010, assolse, perché il fatto non costituisce reato, Celotto Alessandro dall'imputazione di aver violato l'art. 186, comma 2, lett. b), cod. della str., per essersi posto alla guida in stato d'ebbrezza alcolica (1,19 - 1,12 g/l), accogliendo la discolta dell'imputato, il quale aveva sostenuto di avere assunto dei farmaci a base alcolica.

2. La Corte d'appello di Trieste, alla quale il Procuratore generale locale si era rivolto, con sentenza del 6/3/2013, in riforma dell'impugnata statuizione di primo grado, giudicando l'imputato colpevole del reato a lui ascritto, lo condannò alla pena sospesa di un mese di arresto ed €. 1.500,00 di multa, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di sei mesi.

3. Il Celotto avanza ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello enucleando due motivi di censura.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente prospetta violazione di legge per non avere la Corte di merito valutato <<attentamente le prove indotte dall'imputato laddove non rileva che gli esiti dell'alcoltest sono determinati dall'ingestione di farmaci>>. Inoltre, l'affermazione contenuta in sentenza, secondo la quale il tasso alcolico rilevato doveva reputarsi conseguenza di una previa assunzione di almeno dieci bicchieri di vino, non era sorretta da alcuna evidenza probatoria.

3.2. Con il secondo motivo, con il quale viene denunciata ulteriore violazione di legge, il Celotto si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, essendosi inteso penalizzare l'imputato per l'attività difensiva dal medesimo svolta in primo grado, espressione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso non supera il vaglio d'ammissibilità a cagione della sua manifesta infondatezza.

4.1. Quanto al primo motivo, a tutto concedere, basti osservare che in tema di guida in stato di ebbrezza, l'elemento psicologico del reato non è escluso dall'assunzione di farmaci ad elevata componente alcolica, essendo onere del conducente accertare la compatibilità dell'assunzione con la circolazione stradale (Cass., Sez. IV, n. 19386 del 5/4/2013, Rv. 255835; ma già nello stesso senso, Cass., Sez. IV, n. 38121 del 14/10/2010).

4.2. Nel dolersi del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche il ricorrente non individua le ragioni di meritevolezza che l'attenuante avrebbe dovuto valorizzare; al contrario, la sussistenza di specifico precedente, evidenziato dalla Corte territoriale, costituisce motivo del tutto pertinente per giustificare il rifiuto, senza che, pertanto, assuma rilievo la critica, ai limiti dell'improprietà, della condotta difensiva del ricorrente.

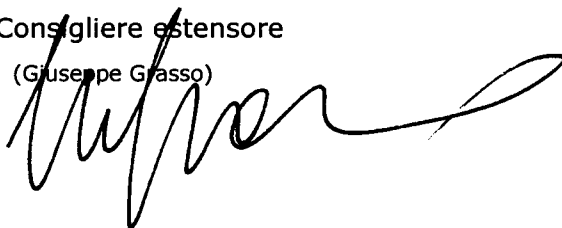
5. L'epilogo impone condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, nella misura stimata congrua, di cui in dispositivo.

P.Q.M.

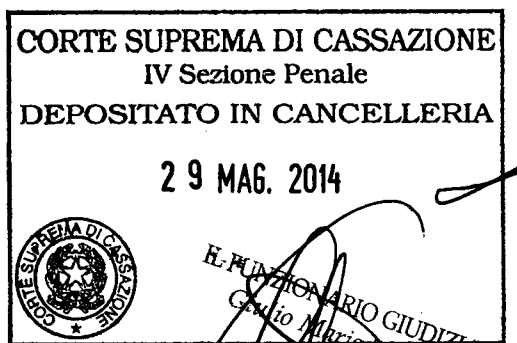
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14/3/2014.

Il Consigliere estensore
(Giuseppe Grasso)



Il Presidente
(Gaetanino Zecca)



22231/14



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 19/12/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANINO ZECCA
Dott. UMBERTO MASSAFRA
Dott. FELICETTA MARINELLI
Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Dott. LUCIA ESPOSITO

SENTENZA
N. 2189/2013
- Presidente -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 45432/2013
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GALLO CHRISTIAN N. IL 15/01/1985

avverso la sentenza n. 2490/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
19/07/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vincenzo Guadagni
che ha concluso per l'insussistenza del ricorso;

JE

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensori Avv.

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 19/7/2013 la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza del giudice di primo grado che aveva ritenuto Gallo Cristian responsabile del reato di cui all'art. 186 c.2 lett. c), co. 2 bis cod. strada, per aver guidato una vettura in stato di ebbrezza alcolica. La Corte territoriale rigettava la censura in forza della quale sarebbe stata omessa la valutazione della circostanza dell'essere l'imputato affetto da "fibrosi cistica", con la conseguenza che l'uso dei medicinali per la cura della patologia avrebbe potuto alterare l'esito dell'accertamento alcolemico e si sarebbe reso necessario l'espletamento al riguardo di una perizia.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo nullità della sentenza perché motivata solo apparentemente. Sottolinea la difesa che "sarebbe stato necessario esperire appositi accertamenti peritali per verificare che lo stato di ebbrezza non fosse stato inficiato dalle sostanze farmacologiche assunte" e, in particolare, l'espletamento di una perizia "al fine di individuare in quale misura i medicinali avevano influito sulla protrazione nel tempo degli effetti dell'alcol".

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.

La congrua motivazione della Corte territoriale, infatti, ha correttamente fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputato sull'esito dell'alcoltest, ritenendolo idoneo di per sé a fornire la prova piena dell'effettivo stato di alterazione alcolica senza che si rendesse necessario, in difetto di prova circa l'eventuale interazione degli esiti del test con i farmaci assunti dall'imputato, l'espletamento di accertamenti peritali al riguardo. Il ragionamento dei giudici del merito risulta rispettoso del consolidato principio in punto di onere probatorio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez. 4, n. 45070 del 30/3/2004: "in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi ed errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione, non essendo sufficiente allegare la circostanza relativa all'assunzione di farmaci idonei ad influenzare l'esito del test, quando tale affermazione sia sfornita di riscontri probatori").

Va rilevato, inoltre, che neppure in astratto la circostanza dell'assunzione del farmaco può assumere rilievo, poiché si verte in tema di reato colposo in relazione al quale spettava in ogni caso al conducente accertarsi, senza potersi avvalere

fe

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in € 1.000,00 ciascuno, in favore della cassa delle ammende.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Lucia Esposito
Lucia Esposito

Gaetanino Zecca

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
29 MAG. 2014

IL RAGIONARIO GIBIZIARIO
CANTIERI TIBERIO

173 14 / 14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

ACN

Camera di Consiglio
del 26.3.2014

Composta da

Dott. Saverio F.	Mannino	Presidente
Dott. Silvio	Amoresano	Consigliere rel.
Dott. Mariapia G.	Savino	Consigliere
Dott. Lorenzo	Orilia	Consigliere
Dott. Vito	Di Nicola	Consigliere

Sentenza

N. *8 PB*

Registro Generale
N.335/2014

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

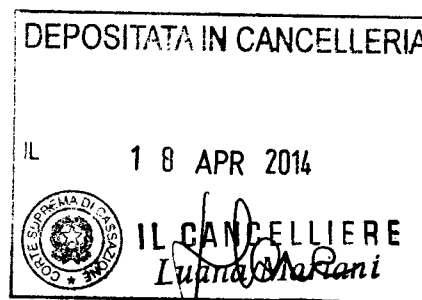
1) Lombardi Stefano nato il 2.2.1964

avverso l'ordinanza del 31.10.2013
del Tribunale di Lecco

sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano

sentite le conclusioni del P. G., dr. Paolo Canevelli, che ha
chiesto l'annullamento senza rinvio, con restituzione delle
cose sequestrate

udito il difensore, avv. Alberto Biffani, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso



RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Lecco, con ordinanza in data 31.10.2013, rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Teva Pharmaceutical Fine Chemical s.r.l., in persona del legale rappresentante, avverso il decreto di convalida (emesso dal P.M. il 27.9.2013) del sequestro effettuato dalla p.g. il 25.9.2013 di Kg.47.080 di "D.L. Naxopren".

Riteneva il Tribunale, innanzitutto, infondata l'eccezione di nullità del decreto di convalida, per difetto di motivazione, in quanto, pur se il P.M. si era limitato, in quella sede, a richiamare la sussistenza dei "requisiti di legge", aveva poi integrato il provvedimento originario, con quanto esplicitato, in data 9.10.2013 in calce alla memoria difensiva del 30.9.2013, in ordine alle ragioni del sequestro probatorio. Anche all'udienza davanti al riesame, il P.M. aveva ulteriormente evidenziato che era necessario sottoporre la sostanza sequestrata a consulenza tecnica.

Sussistevano poi le esigenze probatorie rappresentate dalla necessità di effettuare accertamenti tecnici sulla natura farmacologicamente attiva o meno della sostanza, all'esito dei quali si sarebbe potuta configurare l'ipotesi di reato di cui all'art.55 commi 1 e 147 D.L.vo 219/06 (allo stato puramente ipotetica).

2. Ricorre per cassazione Lombardi Stefano, in qualità di legale rappresentante di "Teva Pharmamaceutical Fine Chemical s.r.l..".

Con il primo motivo denuncia la violazione degli artt.125 comma 3 e 355 comma 2 c.p.p. con riferimento alla violazione dei termini perentori e delle forme prescritte a pena di nullità per la convalida del sequestro probatorio.

Con i motivi di riesame era stato dedotto che il decreto di convalida era nullo per difetto assoluto di motivazione (era stata adoperata invero la formula di stile "Visto, si convalida ricorrendone i presupposti di legge").

Il Tribunale, pur riconoscendo l'esistenza del vizio denunciato, ha erroneamente ritenuto che la motivazione fosse stata integrata successivamente. Nel provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro il P.M. non faceva riferimento alle ragioni del sequestro, ma alle osservazioni della difesa, e ad esigenze, quindi, palesemente sopravvenute e dipendenti dalle medesime.

Il Tribunale ha ignorato, inoltre, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il decreto di convalida radicalmente nullo perché privo di motivazione non può essere integrato da un atto successivo emesso oltre i termini e senza il rispetto delle forme previsti dall'art. 366 comma 2 c.p.p.

Come irrilevanti, per gli stessi motivi, erano le argomentazioni, asseritamente svolte in udienza dal P.M., in ordine alla presunta integrazione della motivazione.

Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art.309 comma 9 c.p.p. in relazione all'art.324 comma 7 c.p.p., non avendo il Tribunale il potere di integrare un provvedimento radicalmente nullo (come nel caso di specie).

Con il terzo motivo denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt.55 e 147 D.L.vo 219/2006, nonché degli artt.253 e 355 c.p.p. in ordine alla insussistenza dei presupposti (fumus commissi delicti ed esigenze probatorie) per la convalida ed il mantenimento del sequestro probatorio.

Il Tribunale si è limitato a far riferimento alla astratta configurabilità del reato senza neppure esaminare i rilievi difensivi (esplicitati fin dalla memoria del 30.9.2013) in relazione alla insussistenza di fumus del reato ipotizzato (si evidenziava che il DL Naxopren non è né un medicinale né una materia prima farmacologicamente attiva ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n.2658/87).

2.1. Con memoria, depositata in data 10.3.2014, si ribadiscono le doglianze di cui al ricorso ed in particolare quelle contenute nel secondo motivo.

Il Tribunale ha illegittimamente esteso i termini perentori per l'emissione del decreto di convalida, attribuendo carattere integrativo a provvedimenti ed interventi successivi del P.M.

Pertanto il P.M. in udienza si era limitato ad osservare "che dal provvedimento di rigetto del 9.10.2013- del P.M. incaricato-si evince la necessità di espletare accertamenti tecnici presso le competenti sedi".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due motivi di ricorso, che, per evitare inutili ripetizioni, vengono trattati congiuntamente, sono infondati.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n.5876 del 28.1.2004, P.C.Ferazzi in proc.Bevilacqua) hanno già avuto modo di chiarire che, "posto che è estranea al vigente codice di rito la previsione di una figura autonoma del sequestro del corpo di reato come quantum genus rispetto ai sequestri probatorio, preventivo e conservativo-, se il sequestro del corpo di reato è disposto a fini di prova, devono essere comunque esplicitate, così come avviene per le cose pertinenti al reato, le ragioni che giustificano in concreto la necessità della acquisizione interinale del bene per l'accertamento dei fatti inerenti al thema decidendum del processo; dovendosi convenire che l'apprensione del corpo di reato non sia sempre necessaria per l'accertamento dei fatti, perché trovi legittima giustificazione l'esercizio del potere coercitivo anche in sede di controllo da parte del giudice del riesame, tali fini almeno inizialmente, devono in ogni caso sussistere ed essere esplicitati nella motivazione del provvedimento con cui il potere si manifesta, ben potendo le esigenze attinenti al thema probandum essere altrimenti soddisfatte senza creare un vincolo superfluo di indisponibilità sul bene". E "costituisce prerogativa autonoma dell'accusa enucleare il presupposto essenziale del sequestro a fini di prova, cioè la specifica esigenza probatoria funzionale all'accertamento del fatto reato per cui si procede. Posto che il potere di iniziativa è attribuito al pubblico ministero (immediatamente ovvero mediatamente tramite la convalida dell'operazione di sequestro della polizia giudiziaria ex artt.354-355 c.p.p.), deve convenirsi che non può che spettare allo stesso organo, esclusivo dominus delle indagini preliminari e delle determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale, identificare ed allegare le ragioni probatorie che, in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare in concreto l'applicazione della misura. Di talchè, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto di sequestro delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del P.M., pure nel contraddittorio camerale del riesame, il tribunale non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell'organo dell'accusa, siano state da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse".

La giurisprudenza successiva, nettamente prevalente, ha confermato che non sussiste la nullità del provvedimento di sequestro probatorio qualora la motivazione, pur originariamente carente, sia indicata dal P.M. -in sede di udienza- e integrata dal Tribunale del riesame, non ravvisandosi in tal caso, l'ipotesi di mancanza assoluta di motivazione che determina la nullità del provvedimento per violazione dell'art.125, comma terzo c.p.p. (Nella specie il provvedimento di sequestro originario si esauriva nell'apposizione di un timbro in calce al relativo verbale)- cfr. di recente Cass. sez. 4 n.41853 del 21.5.2013, Rv. 257189; conf. Cass. sez. 3 n.29499 dell'8.6.2004, Passarelli, Rv.229496.

E' stato altresì confermato che il Tribunale del riesame non può ovviare alla "radicale mancanza" di motivazione del provvedimento di sequestro probatorio; può però, "qualora nel provvedimento impugnato il pubblico ministero abbia indicato in modo insufficiente le ragioni atte a giustificare, in funzione dell'accertamento dei fatti storici, il ricorso alla misura ablativa..", "rendere idonea la motivazione sul punto, facendo ricorso ad argomenti che migliorino la illustrazione delle esigenze indicate dall'inquirente" (cfr.Cass. Pen.sez.5 n.45932 del 18.10.2005; Cass. sez. 6 n.5906 del 22.1.2013, P.M. in proc. Costanzo Zammataro, Rv. 254900).

Sicchè, non c'è dubbio che il potere del giudice del riesame di integrare le carenze motivazionali del provvedimento di sequestro ai sensi del combinato disposto degli artt.324, settimo comma, e 309, nono comma, cod. proc. pen., non sia esercitabile allorquando il requisito della motivazione e della enunciazione dei fatti sia del tutto carente, come nel caso della sola indicazione delle norme di legge violate, dovendo in tale ipotesi essere rilevata la nullità del decreto impugnato (Cass. pen. Sez. 3, n.47120 del 26.11.2008, P.M. in proc. Gargiulo, Rv. 242268).

2.1. Secondo i principi in precedenza enunciati che il Collegio ritiene di confermare: a) il P.M. può fino all'udienza davanti al riesame indicare le esigenze probatorie che giustificano l'applicazione della misura; b) il Tribunale può soltanto integrare la motivazione di un provvedimento di sequestro probatorio, ma non sostituirsi al P.M. in caso di mancanza enunciazione delle specifiche finalità del sequestro.

Nel caso di specie, sia pur sinteticamente, il P.M., all'udienza davanti al riesame esplicitò (ribadendo, peraltro, quanto già indicato, in data 9.10.2013, in calce alla memoria difensiva) che era necessario sottoporre la sostanza sequestrata a consulenza tecnica. Indicò pertanto le ragioni che giustificavano il provvedimento ablativo.

3. Fondato è, invece, il terzo motivo di ricorso.

3.1. A norma del combinato disposto degli artt.324, 325 e 355, terzo comma, c.p.p. il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame di provvedimenti di sequestro probatorio è proponibile solo per violazione di legge.

Nel concetto di violazione di legge può, però, comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l'art.125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo di annullamento dall'art.606 lett.e) c.p.p. (cfr. Sez. Unite n.5876/2004 cit.)

Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalle stesse sezioni unite con la sentenza n.25932 del 29.5.2008-Ivanov, secondo cui nella violazione di legge debbono intendersi compresi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonee a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

3.2. Quanto ai poteri del Tribunale del riesame, si è più volte affermato che, in tema di sequestro probatorio, la verifica del fumus commissi delicti, ancorchè limitata all'astratta configurabilità del reato ipotizzato dal pubblico ministero, comporti che lo stesso giudice, lungi dall'essere tenuto ad accettare comunque la prospettazione dell'accusa, abbia il potere-dovere di escluderla, quando essa appaia giuridicamente infondata (cfr. Cass. sez. 1 n.15914 del 16.2.2007, Borgonovo, Rv. 236367), tenendo conto della congruità degli elementi rappresentati e quindi della sussistenza dei presupposti che giustificano il sequestro (Cass. Sez. 5 n.24589 del 18.4.2011 Misseri, Rv.250397).

Né tanto meno può rinviare al successivo giudizio di merito ogni accertamento sulle prospettazioni difensive in ordine all'insussistenza del fumus commissi delicti (Cass. sez. 3 n.13038 del 28.2.2013, P.M. in proc. Lapaula, Rv. 255114).

3.3. Il Tribunale, con motivazione apparente ed apodittica, senza tener minimamente conto dei rilievi difensivi, contenuti nella memoria del 30.9.2013, in particolare, in ordine all'insussistenza del fumus commissi delicti, si è limitato sbrigativamente a rinviare alle verifiche tecnico scientifiche in ordine alla "sussistenza del fatto-reato contestato, allo stato meramente ipotetica". Ha, quindi, omesso di accertare l'esistenza del fumus.

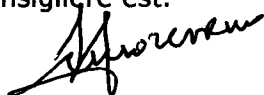
3.4. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lecco, che, pur con i limitati poteri di riesame, accerterà, sulla base delle prospettazioni del P.M. e delle deduzioni difensive, l'esistenza del fumus commissi delicti e delle esigenze probatorie.

P. Q. M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Lecco.

Così deciso in Roma il 26.3.2014

Il Consigliere est.



Il Presidente

